



REGIONE PUGLIA

Deliberazione della Giunta Regionale

N. **1638** del 28/11/2024 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: LAV/DEL/2024/00022

OGGETTO: Fondo regionale occupazione disabili art. 14 L. 68/1999 e art. 48 L.R. 9/2000. Approvazione Programma regionale biennale di interventi di collocamento mirato delle persone con disabilità. Istituzione di due nuovi capitoli di spesa, Applicazione quote vincolate del risultato di amministrazione e Variazione bilancio di previsione 2024 e pluriennale 2024-2026 ai sensi del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.

L'anno 2024 addì 28 del mese di Novembre, si è tenuta la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Sono presenti:		Sono assenti:	
V.Presidente	Raffaele Piemontese	Presidente	Michele Emiliano
Assessore	Fabiano Amati	Assessore	Gianfranco Lopane
Assessore	Debora Ciliento	Assessore	Viviana Matrangola
Assessore	Alessandro Delli Noci		
Assessore	Sebastiano G. Leo		
Assessore	Donato Pentassuglia		
Assessore	Giovanni F. Stea		
Assessore	Serena Triggiani		

Assiste alla seduta: la Segretaria Generale Dott.ssa Anna Lobosco

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro concernente l'argomento in oggetto, e la conseguente proposta dell'Assessore alle Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione professionale, di concerto con l'Assessore al Bilancio, Ragioneria, Finanze, Affari Generali;

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttorie e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;
- b) della dichiarazione del Direttore di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii.;
- c) del parere di regolarità contabile, previsto dall'art. 79, co. 5, della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii., e di attestazione di copertura finanziaria, espresso dal Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria, o suo delegato

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

DELIBERA

1. di **approvare** il "**Programma regionale biennale di interventi di collocamento mirato delle persone con disabilità**", di cui all'allegato A del presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, contenente le misure finalizzate a favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa di persone con disabilità iscritte negli Elenchi speciali di cui all'art. 8 della L. n. 68/99 ed in possesso di determinati requisiti;
2. di **dare atto** che il suddetto "**Programma regionale biennale di interventi di collocamento mirato delle persone con disabilità**" è stato oggetto di ampio confronto e condivisione unanime con gli organismi di rappresentanza datoriali e sindacali e con il Garante regionale dei Diritti delle persone con disabilità;
3. di **disporre** che l'attuazione delle misure/interventi contenuti nel presente documento "**Programma regionale biennale di interventi di collocamento mirato delle persone con disabilità**", avverrà, nel rispetto della normativa vigente e delle indicazioni contenute nello stesso Programma, mediante l'approvazione di avvisi pubblici da parte della competenza Sezione Politiche e Mercato del Lavoro nonché da parte dell'Agenzia Arpal nei limiti delle azioni ad essa delegate;

4. **destinare** al finanziamento dei suddetti interventi la complessiva somma di €uro 11.500.000,00 a valere sulle risorse del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili, da ripartire come di seguito indicato:

- sez. A.1 - lett. a) - Contributo regionale all'assunzione a tempo indeterminato di persone con disabilità iscritte negli Elenchi speciali di cui all'art. 8 L. 68/99 con riduzione della capacità lavorativa fino al 66% da parte di datori di lavoro NON obbligati ai sensi della L. 68/99: €uro 2.000.000,00;
- sez. A.1 - lett. b) e c) - Contributo regionale all'assunzione a tempo indeterminato, sostitutivo dell'incentivo nazionale di cui all'art. 13 L. 68/99, in caso di rigetto della domanda per incapacità del FND: €uro 2.500.000,00;
- sez. A.2 - Contributo per il sostegno alla realizzazione di tirocini extracurricolari di inserimento lavorativo promossi dai CPI/UCMPcD: €uro 2.500.000,00;
- sez. B.1 - Contributo per l'adeguamento del posto di lavoro in azienda: €uro 300.000,00;
- sez. B.2 - Contributo per la rimozione delle barriere architettoniche e di diversa natura presenti in azienda: €uro 1.000.000,00;
- sez. B.3 - Contributo per lo sviluppo e/o adeguamento di forme concordate di telelavoro: €uro 300.000,00;
- sez. B.4 - Contributo per l'istituzione e la formazione del responsabile dell'inserimento lavorativo: €uro 200.000,00;
- sez. B.5 - Contributo per interventi formativi di riqualificazione professionale: €uro 1.800.000,00;
- sez. C.1 - Contributo per favorire lo sviluppo e la certificazione di competenze per lo specifico profilo professionale del "*JOB coach per l'inclusione lavorativa dei soggetti con disabilità di tipo psichico*" specializzato nell'ambito dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa dei disabili di tipo psichico: €uro 100.000,00;
- sez. C.2 - Contributo per il sostegno alla realizzazione di Tirocini di inclusione sociale, riabilitazione e autonomia personale promossi da parte dei competenti servizi delle ASL: €uro 300.000,00;
- sez. C.3 - Contributo per la realizzazione di progetti sperimentali di inclusione socio-lavorativa la cui attuazione è delegata ad Arpal Puglia, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 6, co. 2, lett. a) e 8, co. 1, lett. k) e n), della Legge regionale 29 giugno 2018, n. 29: € 500.000,00.

5. di **stabilire** che

- l'allocazione finanziaria prevista per ciascun intervento, come riportata all'allegato A, potrà essere rideterminata in funzione della effettiva realizzazione e della domanda rilevata nel corso di attuazione del programma;
- la disponibilità di eventuali ed ulteriori risorse finanziarie a valere sul Fondo regionale per l'occupazione dei disabili saranno destinate a rafforzare gli interventi previsti, ivi inclusa la possibilità di valutare l'estensione dei contributi regionali alle assunzioni di cui alla Sezione A.1 - lett. a), anche alle assunzioni a tempo determinato di lunga durata (almeno 12 mesi), qualora rivolte a categorie di persone con disabilità con riduzione della capacità lavorativa compresa tra 67% e 79% o superiore al 79%, caratterizzate dai più bassi indici di occupabilità, ovvero a persone con disabilità di tipo psichico-intellettuale;

6. di **istituire** due nuovi capitoli di spesa nei modi e nei termini indicati nella sezione dedicata alla "copertura finanziaria" del presente provvedimento;

7. di **autorizzare** l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione, approvato con DGR n. 48/2024, per € 11.500.000,00, a valere sulle economie vincolate del capitolo di spesa U787000 come meglio specificato nella sezione dedicata alla "copertura finanziaria" del presente provvedimento;
8. di **autorizzare**, ai sensi dell'art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., la variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026, come indicato nella sezione "copertura finanziaria" del presente provvedimento;
9. di **approvare** l'allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, di cui all'art. 10, comma 4, del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., che sarà trasmesso dalla Sezione Bilancio e Ragioneria alla Tesoreria regionale conseguentemente all'approvazione della presente deliberazione;
10. di **dare atto** che la variazione proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio come previsto dal D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii.;
11. di **demandare** al Dirigente della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro l'adozione dei provvedimenti attuativi della presente deliberazione, ivi inclusa
 - il compimento degli adempimenti necessari per l'istituzione della giornata regionale sulla disabilità, come importante momento di confronto e condivisione dei risultati raggiunti in ambito territoriale e la presentazione di buone pratiche sull'inserimento e l'inclusione socio-lavorativa delle persone con disabilità;
 - la notifica del presente provvedimento, unitamente all'allegato A, ad Arpal Puglia, agli organismi di rappresentanza datoriali e sindacali ed al Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, che hanno partecipato alle consultazioni e contribuito alla stesura del documento di cui all'allegato A "**Programma regionale biennale di interventi di collocamento mirato delle persone con disabilità**";
12. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;

Il Segretario Generale della Giunta	Il Presidente della Giunta
--	-----------------------------------

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: Fondo regionale occupazione disabili art. 14 L. 68/1999 e art. 48 L.R. 9/2000. Approvazione Programma regionale biennale di interventi di collocamento mirato delle persone con disabilità. Istituzione di due nuovi capitoli di spesa, Applicazione quote vincolate del risultato di amministrazione e Variazione bilancio di previsione 2024 e pluriennale 2024-2026 ai sensi del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.

Visti:

- ✓ la legge 12 marzo 1999, n. 68 “*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*” e ss.mm.ii.;
- ✓ la legge 5 febbraio 1992, n. 104 “*Legge -quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*” e ss.mm.ii.;
- ✓ la legge 29 marzo 1985, n. 113 “*Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti*”;
- ✓ il D. Lgs.15 settembre 2015, n. 150 “*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, a sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*” e ss.mm.ii.;
- ✓ il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 “*Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*” ss.mm.ii.;
- ✓ Il D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62 “*Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato*”;
- ✓ la legge regionale 12 aprile 2000, n. 9 “*Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2000 e bilancio pluriennale 2000-2002*”;
- ✓ la legge regionale 29 giugno 2018, n. 29 “*Norme in materia di politica regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro e per il contrasto al lavoro nero e al caporalato*”;
- ✓ il Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato agli aiuti di importanza minore (“*De minimis*”);
- ✓ il Regolamento UE della Commissione n. 651 del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

Visti, altresì

- ✓ il D.Lgs. n. 118/2011 “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42*”;
- ✓ l’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., il quale prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
- ✓ l’art. 42, comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., relativo all’applicazione del risultato di amministrazione;
- ✓ la Legge Regionale n. 37 del 29/12/2023 “*Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024 e bilancio pluriennale 2024–2026 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2024)*”;
- ✓ la Legge Regionale n. 38 del 29/12/2023 “*Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026*”;

- ✓ la D.G.R. n. 18 del 22/01/2024 avente ad oggetto "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione";
- ✓ la D.G.R. n. 48 del 02/02/2024 "Determinazione del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio finanziario 2023 sulla base dei dati contabili di preconsuntivo ai sensi dell'articolo 42, comma 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii."
- ✓ la D.G.R. n. 1974 del 07/12/2020 recante "Approvazione Atto di Alta Organizzazione Modello Organizzativo MAIA 2.0" successivamente modificata ed integrata con D.G.R. n. 215 del 08.02.2021;
- ✓ il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021 recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0", successivamente modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 45 del 10.02.2021;
- ✓ il D.P.G.R. n. 263 del 10 agosto 2021 avente ad oggetto "Attuazione modello Organizzativo "MAIA 2.0" adottato con Decreto 22/2021 e s.m.i. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni" con il quale sono state individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti e nello specifico, per il Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione, tra le altre, la Sezione Politiche e Mercato del Lavoro;
- ✓ la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 recante "Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'art. 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22", con la quale è stato conferito, tra gli altri, l'incarico di dirigente della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro al dott. Giuseppe Lella;
- ✓ la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di genere";
- ✓ la D.G.R. n. 938 del 3 luglio 2023 ad oggetto D.G.R. n. 302/2022 "Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio". Revisione degli allegati.

Premesso che

- ✓ la Legge 68/99 ha introdotto nell'ordinamento italiano diverse norme per la tutela del diritto al lavoro dei disabili nell'intento di favorire "la promozione dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa delle persone con disabilità nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato";
- ✓ l'art. 14 della suddetta Legge n. 68/99 prevede l'istituzione, da parte delle Regioni, di un Fondo per l'occupazione dei disabili a cui destinare finanziamenti per la realizzazione di programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi, le cui modalità di funzionamento ed organi amministrativi sono determinati con legge regionale;
- ✓ il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili della Regione Puglia è stato istituito con la Legge Regionale 12 aprile 2000, n. 9 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000 e bilancio pluriennale 2000-2002" in attuazione della Legge 13 marzo 1999 n. 68;
- ✓ nel suddetto fondo regionale confluiscono gli importi di tutte le sanzioni amministrative previste dalla legge, i contributi esonerativi ad eccezione di quelli versati al Fondo Nazionale di cui all'art. 13 della legge n. 68/99 e i contributi di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati;
- ✓ il Fondo regionale eroga contributi agli enti che svolgono attività rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa delle persone con disabilità, contributi per l'adozione di accomodamenti ragionevoli in favore dei lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, incluso l'apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione delle barriere architettoniche e per l'istituzione del responsabile

dell'inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro, ogni altra provvidenza in attuazione della legge 68/99;

- ✓ L'art. 48, comma 2 della suddetta L.R. n. 9/2000 stabilisce che il Fondo è finalizzato al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi ivi comprese le convenzioni per le iniziative intraprese dagli enti privati e pubblici di cui agli articoli 11 e 12 della l. 68/1999;

Considerato che:

- ✓ nel contesto delle politiche per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità è intervenuta la Legge 22 dicembre 2021, n. 227 di "*Delega al Governo in materia di disabilità*" che ha previsto una revisione complessiva della normativa di settore, con particolare attenzione agli ambiti dell'accertamento della condizione di disabilità, la definizione e la realizzazione di un progetto di vita individuale, l'informatizzazione dei processi valutativi e di archiviazione, la riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità, l'istituzione di un Garante nazionale delle disabilità, la promozione dell'autonomia delle persone con disabilità e il loro diritto a vivere su basi di pari opportunità per una piena autodeterminazione;
- ✓ in attuazione della sopra richiamata legge delega 22 dicembre 2021, n. 227 e in coerenza con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, è stato adottato il Decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 "*Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato*" finalizzato a garantire alla persona in condizioni di disabilità l'effettivo e pieno accesso al sistema dei servizi, delle prestazioni, dei supporti, dei benefici e delle agevolazioni, anche attraverso il ricorso all'accomodamento ragionevole e al progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato secondo i principi di autodeterminazione e non discriminazione;

Richiamata la precedente Deliberazione 16 luglio 2020, n. 1093, con la quale è stato approvato il **Programma di interventi in materia di collocamento mirato 2020** da attuare in favore delle persone con disabilità a valere sulle risorse di cui al citato Fondo regionale per l'occupazione dei disabili;

Atteso che:

- ✓ con la medesima deliberazione 16 luglio 2020, n. 1093 è stato disposto che ai fini dell'attuazione delle misure contenute nel "**Programma di interventi in materia di collocamento mirato 2020**", saranno approvati appositi avvisi da parte della Sezione Promozione e Tutela del lavoro;
- ✓ tra le misure contenute nel **Programma di interventi in materia di collocamento mirato 2020** e successivamente realizzate è contemplata l'iniziativa tesa a favorire l'accesso dei non vedenti alla professione di centralinista attraverso il riconoscimento di assegni formativi da erogare agli Organismi di formazione autorizzati allo svolgimento dell'attività formativa, propedeutica alla partecipazione all'esame di abilitazione professionale previsto dall'art. 2, della L. n. 113/1985 e all'iscrizione al relativo albo/elenco, così come modificato dagli artt. 12 e 13 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, destinando alla suddetta misura di attivazione di Percorsi abilitanti per Centralinista telefonico non vedente la somma complessiva di Euro 300.000,00 a valere sulle risorse del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili;
- ✓ con successiva Deliberazione 30 novembre 2021, n. 1998, sono state incrementate le risorse originariamente previste in Euro 300.000,00 di cui alla DGR n. 1093/2020, per l'attivazione di n. 6 percorsi formativi abilitanti alla funzione di centralinista non vedente,

uno in ciascuna provincia della Regione Puglia, per un importo complessivo di Euro 718.200,00;

Ritenuto pertanto necessario, in continuità con gli indirizzi regionali già condivisi nell'ambito degli Interventi programmati con la Deliberazione 16 luglio 2020, n. 1093, attraverso le risorse disponibili nel FRD di cui all'art. 14, proporre la realizzazione di un programma di interventi finalizzato a favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità iscritte negli Elenchi speciali del collocamento mirato pugliesi di cui all'art. 8 mediante misure ed azioni, da realizzare anche in via sperimentale, dedicate a:

- ✓ favorire la creazione di nuova occupazione attraverso un supporto economico all'ingresso, il reinserimento e la stabilizzazione nel mondo del lavoro;
- ✓ favorire l'accrescimento delle conoscenze e l'acquisizione di competenze mediante percorsi formativi in ambiente lavorativo finalizzati all'inserimento della persona disabile attraverso lo strumento del tirocinio extracurriculare;
- ✓ garantire l'adattamento delle postazioni di lavoro alle necessità del diversamente abile che dovrebbe operarvi, e porre in essere l'uso di tecnologie e supporti volti a superare o ridurre le condizioni di svantaggio;
- ✓ migliorare la fruibilità degli ambienti di lavoro attraverso l'eliminazione delle barriere architettoniche e di altri impedimenti, mettendo la persona con disabilità in condizione di poter accedere ai luoghi di lavoro in piena autonomia e sicurezza;
- ✓ realizzare specifici interventi di supporto finalizzati a favorire una maggiore integrazione e inserimento lavorativo delle persone con disabilità di tipo intellettuale e/o psichico;

Dato atto che il documento contenente il **Programma regionale biennale di interventi di collocamento mirato delle persone con disabilità** di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, è stato oggetto di ampio confronto e di condivisione unanime con gli organismi di rappresentanza datoriali e sindacali, e con il Garante regionale dei Diritti delle persone con disabilità;

Ritenuto necessario destinare al finanziamento degli interventi previsti nell'ambito del **Programma regionale biennale di interventi di collocamento mirato delle persone con disabilità**, di cui all'allegato A, la complessiva somma di Euro 11.500.000,00, a valere sulle risorse del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili, da ripartire come di seguito indicato:

- sez. A.1 - lett. a) - Contributo regionale all'assunzione a tempo indeterminato di persone con disabilità iscritte negli Elenchi speciali di cui all'art. 8 L. 68/99 con riduzione della capacità lavorativa fino al 66% da parte di datori di lavoro NON obbligati ai sensi della L. 68/99: Euro 2.000.000,00;
- sez. A.1 - lett. b) e c) - Contributo regionale all'assunzione a tempo indeterminato, sostitutivo dell'incentivo nazionale di cui all'art. 13 L. 68/99, in caso di rigetto della domanda per incapacità del FND: Euro 2.500.000,00;
- sez. A.2 - Contributo per il sostegno alla realizzazione di tirocini extracurricolari di inserimento lavorativo promossi dai CPI/UCMPcD: Euro 2.500.000,00;
- sez. B.1 - Contributo per l'adeguamento del posto di lavoro in azienda: Euro 300.000,00;
- sez. B.2 - Contributo per la rimozione delle barriere architettoniche e di diversa natura presenti in azienda: Euro 1.000.000,00;
- sez. B.3 - Contributo per lo sviluppo e/o adeguamento di forme concordate di telelavoro: Euro 300.000,00;

- sez. B.4 - Contributo per l'istituzione e la formazione del responsabile dell'inserimento lavorativo: €uro 200.000,00;
- sez. B.5 - Contributo per interventi formativi di riqualificazione professionale: €uro 1.800.000,00;
- sez. C.1 - Contributo per favorire lo sviluppo e la certificazione di competenze per lo specifico profilo professionale del "*JOB coach per l'inclusione lavorativa dei soggetti con disabilità di tipo psichico*" specializzato nell'ambito dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa dei disabili di tipo psichico: €uro 100.000,00;
- sez. C.2 - Contributo per il sostegno alla realizzazione di Tirocini di inclusione sociale, riabilitazione e autonomia personale promossi da parte dei competenti servizi delle ASL: €uro 300.000,00;
- sez. C.3 - Contributo per la realizzazione di progetti sperimentali di inclusione socio-lavorativa la cui attuazione è delegata ad Arpal Puglia, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 6, co. 2, lett. a) e 8, co. 1, lett. k) e n), della Legge regionale 29 giugno 2018, n. 29: € 500.000,00.

Dato atto infine che

- ✓ l'attuazione complessiva delle azioni previste nel programma saranno oggetto di monitoraggio e valutazione da parte di un apposito gruppo di lavoro che sarà costituito su iniziativa del Dipartimento Politiche del Lavoro e Formazione;
- ✓ l'allocazione finanziaria prevista per ciascun intervento, come riportata all'allegato A, potrà essere rideterminata in funzione della effettiva realizzazione e della domanda rilevata nel corso di attuazione del programma;
- ✓ la disponibilità di eventuali ed ulteriori risorse finanziarie a valere sul Fondo regionale per l'occupazione dei disabili saranno destinate a rafforzare gli interventi previsti, ivi inclusa la possibilità di valutare l'estensione dei contributi regionali all'assunzione di cui alla Sezione A.1 - lett. a), anche alle assunzioni a tempo determinato di lunga durata (almeno 12 mesi), qualora rivolte a categorie di persone con disabilità più grave (riduzione della capacità lavorativa compresa tra 67% e 79% o superiore al 79%), ovvero a persone con disabilità di tipo psichico-intellettuale;

Ritenuto che, alla luce delle risultanze istruttorie espletate, sussistono i presupposti di fatto e di diritto per:

- approvare gli Interventi finalizzati a favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità iscritte negli Elenchi speciali di cui all'art. 8 della L n. 68/99, come individuati nell'allegato A) al presente provvedimento, recante "**Programma regionale biennale di interventi di collocamento mirato delle persone con disabilità**" per un importo complessivo di € 11.500.000,00, destinando agli stessi le risorse a carico del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'art. 14 della L. n. 68/1999 e alla L.R. n. 9/2000;
- istituire due nuovi capitoli di spesa;
- utilizzare la quota vincolata del risultato di amministrazione per un importo pari a € 11.500.000,00 come meglio specificato nella sezione dedicata alla copertura finanziaria del presente provvedimento.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE
La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 302 del 07/03/2022. L'impatto di genere stimato è: <input type="checkbox"/> diretto <input type="checkbox"/> indiretto <input checked="" type="checkbox"/> neutro

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. LGS n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento comporta (i) l'istituzione di due nuovi capitoli di spesa, collegati al capitolo di entrata E3061410, (ii) l'applicazione della quota vincolata del risultato di amministrazione, ai sensi dell'art. 42 comma 8 del D. Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014 per € 11.500.000,00 a valere sulle economie vincolate del capitolo U787000 "FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI - COLLEGATO AL CAP. ENTRATA 3061410, (iii) la variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026 ai sensi dell'art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014.

ISTITUZIONE DI DUE NUOVI CAPITOLI DI SPESA

CRA: 19.04 - SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO

Spesa ricorrente – Codice UE: 8 – "Spese non correlate ai finanziamenti UE"

CAPITOLO		Missione Programma Titolo	P.D.C.F.
CNI U _____	FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI - COLLEGATO AL CAP. ENTRATA 3061410 - TRASFERIMENTI AD IMPRESE PER SPESE DI INVESTIMENTO	15.3.1.	U.2.03.03.03
CNI U _____	FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI - COLLEGATO AL CAP. ENTRATA 3061410 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	15.3.1.	U.1.04.01.02

APPLICAZIONE QUOTA VINCOLATA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

CRA	CAPITOLO	DECLARATORIA	Missione Programma Titolo	P.D.C.F.	VARIAZIONE	
					Esercizio Finanziario 2024	
					Competenza	Cassa
APPLICAZIONE AVANZO DI AMINISTRAZIONE					11.500.000,00 €	- €
10.04	U1110020	FONDO DI RISERVA PER SOPPERIRE A DEFICIENZE DI CASSA (ART.51, L.R. N. 28/2001).	20.1.1	U.1.10.01.01.000	- €	11.500.000,00 €
19.04	U787000	FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI - COLLEGATO AL CAP.ENTRATA 3061410	15.3.1	U.1.04.03.99	7.200.000,00 €	7.200.000,00 €
19.04	CNI	FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI - COLLEGATO AL CAP.ENTRATA 3061410 - TRASFERIMENTI AD IMPRESE PER SPESE DI INVESTIMENTO	15.3.2	U.2.03.03.03	1.600.000,00 €	1.600.000,00 €
19.04	U787004	FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI - COLLEGATO AL CAP.ENTRATA 3061410 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	15.3.1	U.1.04.04.01	1.520.000,00 €	1.520.000,00 €
19.04	U787005	FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI - COLLEGATO AL CAP.ENTRATA 3061410 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE	15.3.1	U.1.04.01.01	380.000,00 €	380.000,00 €
19.04	CNI	FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI - COLLEGATO AL CAP.ENTRATA 3061410 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	15.3.1	U.1.04.01.02	800.000,00 €	800.000,00 €

L'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio come previsto dal D.Lgs. n.118/2011 e ssmm.ii.

Ai successivi adempimenti provvederà il Dirigente della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro.

Tutto ciò premesso, al fine di favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità attraverso gli interventi previsti nell'ambito del **“Programma regionale biennale di interventi di collocamento mirato delle persone con disabilità”**, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. d) della L.R. 7/1997, si propone alla Giunta regionale:

1. di **approvare** il **“Programma regionale biennale di interventi di collocamento mirato delle persone con disabilità”**, di cui all'allegato A del presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, contenente le misure finalizzate a favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa di persone con disabilità iscritte negli Elenchi speciali di cui all'art. 8 della L. n. 68/99 ed in possesso di determinati requisiti;
2. di **dare atto** che il suddetto **“Programma regionale biennale di interventi di collocamento mirato delle persone con disabilità”** è stato oggetto di ampio confronto e condivisione unanime con gli organismi di rappresentanza datoriali e sindacali e con il Garante regionale dei Diritti delle persone con disabilità;
3. di **disporre** che l'attuazione delle misure/interventi contenuti nel presente documento **“Programma regionale biennale di interventi di collocamento mirato delle persone con disabilità”**, avverrà, nel rispetto della normativa vigente e delle indicazioni contenute nello stesso Programma, mediante l'approvazione di avvisi pubblici della competente Sezione regionale Politiche e Mercato del Lavoro, nonché da parte dell'Agenzia Arpal nei limiti delle azioni ad essa delegate;
4. **destinare** al finanziamento dei suddetti interventi la complessiva somma di Euro 11.500.000,00, a valere sulle risorse del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili, da ripartire come di seguito indicato:
 - sez. A.1 - lett. a) - Contributo regionale all'assunzione a tempo indeterminato di persone con disabilità iscritte negli Elenchi speciali di cui all'art. 8 L. 68/99 con riduzione della capacità lavorativa fino al 66% da parte di datori di lavoro NON obbligati ai sensi della L. 68/99: Euro 2.000.000,00;
 - sez. A.1 - lett. b) e c) - Contributo regionale all'assunzione a tempo indeterminato, sostitutivo dell'incentivo nazionale di cui all'art. 13 L. 68/99, in caso di rigetto della domanda per incapacità del FND: Euro 2.500.000,00;
 - sez. A.2 - Contributo per il sostegno alla realizzazione di tirocini extracurricolari di inserimento lavorativo promossi dai CPI/UCMPcD: Euro 2.500.000,00;
 - sez. B.1 - Contributo per l'adeguamento del posto di lavoro in azienda: Euro 300.000,00;
 - sez. B.2 - Contributo per la rimozione delle barriere architettoniche e di diversa natura presenti in azienda: Euro 1.000.000,00;
 - sez. B.3 - Contributo per lo sviluppo e/o adeguamento di forme concordate di telelavoro: Euro 300.000,00;
 - sez. B.4 - Contributo per l'istituzione e la formazione del responsabile dell'inserimento lavorativo: Euro 200.000,00;
 - sez. B.5 - Contributo per interventi formativi di riqualificazione professionale: Euro 1.800.000,00;
 - sez. C.1 - Contributo per favorire lo sviluppo e la certificazione di competenze per lo specifico profilo professionale del *"JOB coach per l'inclusione"*

lavorativa dei soggetti con disabilità di tipo psichico" specializzato nell'ambito dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa dei disabili di tipo psichico: Euro 100.000,00;

- sez. C.2 - Contributo per il sostegno alla realizzazione di Tirocini di inclusione sociale, riabilitazione e autonomia personale promossi da parte dei competenti servizi delle ASL: Euro 300.000,00;
- sez. C.3 - Contributo per la realizzazione di progetti sperimentali di inclusione socio-lavorativa la cui attuazione è delegata ad Arpal Puglia, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 6, co. 2, lett. a) e 8, co. 1, lett. k) e n), della Legge regionale 29 giugno 2018, n. 29: € 500.000,00.

5. di **stabilire** che

- l'allocazione finanziaria prevista per ciascun intervento, come riportata all'allegato A, potrà essere rideterminata in funzione della effettiva realizzazione e della domanda rilevata nel corso di attuazione del programma;
- la disponibilità di eventuali ed ulteriori risorse finanziarie a valere sul Fondo regionale per l'occupazione dei disabili saranno destinate a rafforzare gli interventi previsti, ivi inclusa la possibilità di valutare l'estensione dei contributi regionali all'assunzione di cui alla Sezione A.1 - lett. a), anche alle assunzioni a tempo determinato di lunga durata (almeno 12 mesi), qualora rivolte a categorie di persone con disabilità con riduzione della capacità lavorativa compresa tra 67% e 79% o superiore al 79%, caratterizzate dai più bassi indici di occupabilità, ovvero a persone con disabilità di tipo psichico-intellettivo;

6. di **istituire** due capitoli di spesa nei modi e nei termini indicati nella sezione dedicata alla copertura finanziaria del presente provvedimento;

7. di **autorizzare** l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione per € 11.500.000,00, a valere sulle economie vincolate del capitolo di spesa U787000 come meglio specificato nella sezione dedicata alla "copertura finanziaria" del presente provvedimento;

8. di **autorizzare**, ai sensi dell'art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., la variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026, come indicato nella sezione "copertura finanziaria" del presente provvedimento;

9. di **approvare** l'allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, di cui all'art. 10, comma 4, del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., che sarà trasmesso dalla Sezione Bilancio e Ragioneria alla Tesoreria regionale conseguentemente all'approvazione della presente deliberazione;

10. di **dare atto** che la variazione proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio come previsto dal D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii.;

11. di **demandare** al Dirigente della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro l'adozione dei provvedimenti attuativi della presente deliberazione, ivi inclusa

- il compimento degli adempimenti necessari per l'istituzione della giornata regionale sulla disabilità, come importante momento di confronto e condivisione dei risultati raggiunti in ambito territoriale e la presentazione di buone pratiche sull'inserimento e l'inclusione socio-lavorativa delle persone con disabilità;
- la notifica del presente provvedimento, unitamente all'allegato A, ad ARPAL Puglia, agli organismi di rappresentanza datoriali e sindacali ed al Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, che hanno partecipato alle

consultazioni e contribuito alla stesura del documento di cui all'allegato A
“**Programma regionale biennale di interventi di collocamento mirato delle
persone con disabilità**”;

12. di pubblicare il presente provvedimento nel BURP in versione integrale;

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 3, lett. da *a)* ad *e)* delle Linee guida sul “Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia”, adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.

E.Q. Rete regionale dei servizi per il Lavoro

dott. Pierpaolo Miglietta

 Pierpaolo Miglietta
21.11.2024 19:48:53
GMT+02:00


E.Q. Politiche Attive e Passive, Mercato del Lavoro e L.68/99

dott. ssa Angela Pallotta

 Angela
Pallotta
21.11.2024
17:55:58
GMT+00:00

E.Q. Supporto alla gestione finanziaria e contabile della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro

dott. Antonio Scardigno

 Antonio Scardigno
22.11.2024 09:06:45
GMT+02:00

Il Dirigente della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro


dott. Giuseppe Lella

 Giuseppe
Lella
22.11.2024
07:54:17
GMT+00:00

Il Direttore, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., NON RAVVISA di esprimere alcuna osservazione sulla presente proposta di delibera.

Il Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione

Avv. Silvia Pellegrini

 Silvia Pellegrini
22.11.2024 12:01:50
GMT+02:00

L'Assessore alle Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione professionale, di concerto con l'Assessore al Bilancio, Ragioneria, Finanze, Affari Generali, ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

L' Assessore proponente

Prof. Sebastiano Leo

 Sebastiano Giuseppe
Leo
24.11.2024 17:59:42
GMT+02:00

L'assessore al Bilancio

Avv. Fabiano Amati



FABIANO
AMATI
25.11.2024
16:14:25
GMT+02:00

Il sottoscritto esprime parere di regolarità contabile positivo, ai sensi dell'art. 79, co. 5 della L.R. n. 28/2001, ed attestazione di copertura finanziaria.

Il Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria, o suo delegato

Firmato digitalmente da *firma*

NICOLA PALADINO

C = IT

Allegato A

Programma regionale biennale di interventi di collocamento mirato delle persone con disabilità

Interventi a valere sulle risorse del Fondo regionale disabili di cui all'art. 14 della L. 68/99 per la promozione, incentivazione e stabilizzazione del collocamento mirato di persone con disabilità.

Premessa

Il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili è stato istituito dalla Regione Puglia con l'art. 48 della Legge Regionale 12 aprile 2000, n. 9 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000 e bilancio pluriennale 2000-2002", in attuazione dell'art. 14 della Legge 12 marzo 1999, n. 68.

L'art. 48, comma 2, della suddetta L.R. n. 9/2000 individua la finalità del Fondo nel finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi, ivi comprese le convenzioni per le iniziative intraprese dagli enti privati e pubblici di cui agli articoli 11 e 12 della Legge 68/1999.

Il Fondo, quindi, è finalizzato a sostenere il pieno inserimento al lavoro delle persone con disabilità attraverso azioni di rafforzamento e qualificazione dei servizi pubblici di collocamento mirato, mediante interventi orientativi, formativi e per il lavoro resi disponibili alle persone con disabilità.

L'art. 14, comma 3, della Legge 68/99, come novellato dal D.lgs. 151/2015, stabilisce che il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili è alimentato:

- ✓ contributi per esonero parziale c.d. autorizzato ex art. 5, comma 3, L. n. 68/1999 versati dalle aziende obbligate in presenza di determinati presupposti che rendono temporaneamente difficoltoso l'inserimento della persona disabile nel contesto aziendale;
- ✓ importi derivanti dalla irrogazione di sanzioni amministrative ex art. 15 da parte dell'ITL per inadempimento agli obblighi di legge;
- ✓ contributo di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati.

In attuazione di quanto previsto dalla Legge n. 68 del 1999 e dalla Legge regionale 12 aprile 2000, n. 9, nonché in continuità con gli indirizzi regionali già condivisi nell'ambito degli Interventi programmati con la DGR 16 luglio 2020, n. 1093, attraverso le risorse disponibili nel FRD di cui all'art. 14 si propone di realizzare un programma di interventi finalizzato a favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità iscritte negli Elenchi speciali del collocamento mirato pugliesi di cui all'art. 8 mediante misure ed azioni dedicate a:

- ✓ favorire la creazione di nuova occupazione attraverso un supporto economico all'ingresso, il reinserimento e la stabilizzazione nel mondo del lavoro;
- ✓ favorire l'accrescimento delle conoscenze e l'acquisizione di competenze mediante percorso formativi in ambiente lavorativo finalizzati all'inserimento della persona disabile;
- ✓ garantire l'adattamento delle postazioni di lavoro alle necessità del diversamente abile che dovrebbe operarvi, e porre in essere l'uso di tecnologie e supporti volti a superare o ridurre le condizioni di svantaggio;
- ✓ migliorare la fruibilità degli ambienti di lavoro attraverso l'eliminazione delle barriere architettoniche e di altri impedimenti mettendo il diversamente abile in condizione di poter accedere ai luoghi di lavoro in piena autonomia e sicurezza;

Nello specifico, gli interventi che si propongono mirano a:

- A. riconoscere ai datori di lavoro che assumeranno¹ persone con disabilità iscritte negli Elenchi speciali di cui all'art. 8 della L. 68/99, in possesso di determinati requisiti, un incentivo, integrativo e/o sostitutivo rispetto a quello previsto dalle disposizioni nazionali in materia, per l'assunzione effettuata; rientrano nell'ambito dei suddetti interventi promozionali di inserimento anche quelli finalizzati alla incentivazione di percorsi di tirocinio extracurricolare di inserimento/reinserimento lavorativo;
- B. corrispondere ai datori di lavoro un contributo a rimborso parziale delle spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche e di impedimenti di altra natura sui luoghi di lavoro, nonché per l'adattamento del posto di lavoro, ivi incluso l'utilizzo di tecnologie e modalità di lavoro finalizzate a superare o ridurre le condizioni di svantaggio.

Gli incentivi ed i contributi di cui sopra si configurano come aiuti di Stato e sono concessi in regime di aiuti in esenzione per categoria, in conformità al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, con riferimento all'art. 33 (Aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità) per gli incentivi all'occupazione di cui alla Sezione A, e all'art. 34 (Aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità) per i contributi previsti nella Sezione B.

Inoltre, i richiamati incentivi e contributi connessi all'occupazione sono ammissibili al cumulo con gli incentivi nazionali. Infatti, conformemente a quanto previsto all'art. 8, comma 6, del Reg. 651/2014, trattandosi di aiuti a favore dei lavoratori con disabilità, è consentito il cumulo sino al 100%. Nello specifico, in deroga al paragrafo 3, lettera b) del Regolamento sopra citato, gli aiuti a favore dei lavoratori con disabilità, di cui agli articoli 33 e 34, possono essere cumulati con altri aiuti esentati in virtù del suddetto regolamento relativamente agli stessi costi ammissibili oltre la soglia massima applicabile prevista dal regolamento, purché tale cumulo non si traduca in un'intensità di aiuto superiore al 100% dei costi pertinenti in qualsiasi periodo in cui i lavoratori in questione siano stati impiegati.

(Tab. 1) Numero unità esonerate ex art. 5, comma 3, L. 68/99 anni 2022, 2023 e 2024 (primo semestre) per ambito territoriale (val. assoluti).

	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024 (PRIMO SEMESTRE - GENNAIO-GIUGNO 2024)
BARI	18	28	36
BAT	2	2	0
BRINDISI	29	28	7
FOGGIA	3	1	34
LECCE	1	5	2
TARANTO	120	120	123
TOTALE COMPLESSIVO	173	180	202

¹ La decorrenza degli incentivi verrà definita nell'ambito degli Avvisi pubblici che verranno emanati dalla competente Sezione regionale Politiche e Mercato del Lavoro.

Sezione A

INCENTIVI REGIONALI PER INSERIMENTO E LA STABILIZZAZIONE DEL COLLOCAMENTO MIRATO DI PERSONE CON DISABILITÀ

Premessa

Nell'ambito del panorama nazionale gli incentivi per l'assunzione di persone con disabilità sono costituiti, principalmente, da:

- Incentivo per l'assunzione previsto dall'art. 13 della L. 68/99, come novellato nel 2015, erogato direttamente dall'INPS, rivolto a datori di lavoro privati soggetti o non soggetti agli obblighi di cui alla L. 68/99, che procedono all'assunzione di un lavoratore con disabilità a tempo **indeterminato**:
 - della durata di 36 mesi, pari al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, nel caso di persone con disabilità iscritte nelle Liste speciali di cui all'art. 8 della L. 68/99 con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o con minorazioni ascritte dalla I^a alla III^a categoria di cui alle tabelle annesse al DPR 915/1978;
 - della durata di 36 mesi, pari al 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, nel caso di persone con disabilità iscritte nelle Liste speciali di cui all'art. 8 della L. 68/99 con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o con minorazioni ascritte dalla IV^a alla VI^a categoria di cui alle tabelle annesse al DPR 915/1978;
 - della durata di 60 mesi, pari al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, nel caso di persone con disabilità iscritte nelle Liste speciali di cui all'art. 8 della L. 68/99 con disabilità di natura intellettiva e/o psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.

In caso di assunzione di lavoratori con disabilità di natura intellettiva e/o psichica con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, iscritti nelle Liste speciali di cui all'art. 8 della L. 68/99, è previsto, altresì, un incentivo pari al **70%** della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali anche in caso di assunzione **a tempo determinato**, purché di durata superiore a 12 mesi, per tutta la durata del contratto.

- l'articolo 28 del Decreto 48/2023 (c.d. Decreto Lavoro), convertito con modifiche dalla Legge n. 85/2023, come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modifiche dalla Legge 18/2024, ha istituito un Fondo finalizzato al riconoscimento di un **contributo** (una tantum)² **per l'assunzione a tempo indeterminato**, avvenuta nel periodo 1 agosto 2020 e il 31 dicembre 2023 (esteso fino al 30 settembre 2024 dall'art. 18, comma 4-quater, D.L. 215/2023), da parte di Enti del **Terzo settore** (le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative), e ONLUS, a favore di giovani con disabilità, di età compresa fra i 18 e i 35 anni, finalizzato a valorizzare e incentivare le competenze professionali dei giovani con disabilità e il loro diretto coinvolgimento nelle diverse attività statutarie produttive e nelle iniziative imprenditoriali.

Con Decreto interministeriale del 27 giugno 2024, pubblicato su GU n. 197 del 23 agosto 2024, sono state emanate le disposizioni per l'erogazione del contributo, mentre con

² Ai sensi dell'art. 2, comma 4, del Decreto Interministeriale 27 giugno 2024, il contributo è erogato nella misura pari a dodicimila euro una tantum, quale contributo per l'assunzione effettuata, e nella misura pari a mille euro per ogni mese, dalla data di assunzione e fino al 30 settembre 2024.

successivo messaggio INPS n. 2906 del 29.08.2024 sono state fornite le istruzioni operative e la modulistica per la presentazione delle domande³.

In aggiunta ai soprarichiamati incentivi nazionali, le risorse del FRD possono essere utilizzate per finanziare contributi, una tantum, ulteriori rispetto a quelli previsti a livello nazionale, per stimolare l'assunzione (incentivata) per categorie di disabilità non destinatarie dell'incentivo nazionale di cui all'art. 13 da parte di datori di lavoro NON OBBLIGATI ai sensi della L. 68/99⁴, ovvero per compensare, seppur parzialmente, l'eventuale mancato riconoscimento dell'incentivo nazionale dovuto di cui all'art. 13 per incapienza del FND.

Pertanto, gli incentivi all'assunzione finanziati con il Fondo regionale disabili (FRD) ex art. 14 hanno una finalità integrativa e/o sostitutiva degli incentivi nazionali di cui all'art. 13 erogati dall'INPS.

A.1 - Incentivi regionali per assunzioni con contratto a tempo indeterminato

L'ammontare massimo dell'incentivo regionale *una tantum* è pari ad:

a) Euro **9.000,00** in caso di assunzione a tempo **indeterminato**, anche mediante trasformazione di un contratto a tempo determinato, effettuata, a partire dalla data indicata negli avvisi pubblici, nei confronti di persone con disabilità iscritte negli Elenchi speciali di cui all'art. 8 della L. 68/99, assunte con le procedure di cui alla stessa L. 68/99⁵, con invalidità fino al **66%**, da parte di datori di lavoro **NON OBBLIGATI** all'assunzione ai sensi della L. 68/99 in quanto hanno già coperto l'intera quota d'obbligo di cui all'art. 3 o perché occupano un numero di dipendenti computabili inferiore a 15 unità.

L'ammontare dell'incentivo è maggiorato di ulteriori Euro **2.000,00** nel caso in cui l'assunzione sia rivolta a persone con *disabilità di tipo sensoriale*⁶ (le persone con invalidità di tipo psichico rientrano già nei più consistenti incentivi nazionali ex art. 13), nonché di eventuali ed ulteriori Euro **1.000,00** qualora l'assunzione sia rivolta a persone con disabilità ultracinquantenni in possesso dei requisiti di cui sopra.

L'incentivo è subordinato alle condizioni di ammissibilità previste dalla vigente normativa in materia ed alla permanenza del rapporto di lavoro, e la sua erogazione avverrà con formula rateale annuale, previa verifica della permanenza del rapporto di lavoro. In caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro non imputabile al datore di lavoro il contributo annuale spettante sarà proporzionato alla effettiva durata del rapporto di lavoro.

Sulla base dell'elevato numero di iscritti negli Elenchi speciali del Collocamento mirato disabili di cui all'art. 8 (Tab. 2 e 2.1) e del consistente numero di rapporti di lavoro a tempo indeterminato (compresi i rapporti di lavoro in apprendistato) instaurati nel corso del 2023 e del primo semestre 2024 (Tab. 3 e 3.1) - pari complessivamente a 2.261 (1.197 nel primo semestre 2024), di cui 1.241 riguardanti persone con disabilità con percentuale **fino al 66%**, (704 nel primo semestre 2024), seppur senza possibilità di individuare la quota parte dei rapporti di lavoro instaurati presso datori di lavoro pubblici (che, comunque, non potrebbero accedere agli incentivi regionali) ovvero presso datori di lavoro privati obbligati ai sensi della L. 68/99 (che, secondo la programmazione individuata, non avrebbero accesso all'incentivo regionale di cui alla lett. a), si ritiene opportuno stimare per gli incentivi di cui alla Sez. A.1, lett. a), un impegno di risorse sul FRD di **Max € 2.000.000,00**.

L'incentivo di cui alla Sez. A.1, lett. a), verrà riconosciuto nei limiti delle risorse stanziare per l'intervento.

³ Le domande devono essere presentate, a pena di decadenza, dal 2 settembre 2024 al 31 ottobre 2024.

⁴ Datori di lavoro privati che hanno già coperto l'intera quota d'obbligo di cui all'art. 3 o che occupano un numero di dipendenti computabili inferiore a 15 unità.

⁵ L'incentivo è condizionato al rilascio del c.d. Nulla osta (nominativo o numerico) da parte del competente UCMD.

⁶ Incentivo giustificato dalla bassa percentuale di assunti nell'ambito della L. 68/99 tra gli appartenenti alla categoria degli invalidi civili per sordità e privi della vista.

Inoltre, considerato che l'incentivo nazionale di cui all'art. 13 L. 68/99 è riconosciuto nei limiti delle risorse specificatamente definite e stanziare annualmente con specifico Decreto del MLPS⁷, assegnate direttamente all'INPS, soprattutto per le assunzioni effettuate in corso d'anno⁸ non è infrequente l'ipotesi di rigetto della domanda da parte dell'INPS per incapienza del FND, presentata da aziende che, pur in possesso dei requisiti, hanno intenzione di effettuare (ovvero hanno effettuato) assunzioni a tempo indeterminato di persone con disabilità che presentano una **maggiore difficoltà di inserimento** a causa della maggiore riduzione delle capacità lavorative o di una disabilità di tipo psichico/intellettivo⁹.

Non a caso, al fine di consentire al datore di lavoro di conoscere la residua disponibilità delle risorse, è prevista una particolare procedura che consente la trasmissione della domanda di incentivo anche preventivamente alla effettiva assunzione.

Per quanto sopra, si ritiene opportuno proporre, in aggiunta all'incentivo richiamato al precedente punto a), l'utilizzo delle risorse del FRD per la copertura di un contributo regionale forfettario, da riconoscere in alternativa all'incentivo nazionale, per i datori di lavoro che, pur in presenza dei requisiti previsti e delle condizioni di ammissibilità (incluso, altresì, l'incremento occupazionale netto), hanno ricevuto il rigetto dell'istanza da parte dell'INPS per incapienza del Fondo.

A tal fine, pertanto, previo confronto e valutazione quantitativa con sede regionale INPS, si propone di utilizzare parte delle risorse di cui al FRD per introdurre un incentivo regionale, *una tantum*, pari ad:

b) Euro **9.000,00** in caso di assunzione a tempo **indeterminato**, anche mediante trasformazione di un contratto a tempo determinato, effettuata, a partire dalla data indicata negli avvisi pubblici, nei confronti di persone con disabilità iscritte negli Elenchi speciali di cui all'art. 8 della L. 68/99 con invalidità compresa tra il **67%** e il **79%** o con minorazioni ascritte dalla IV^a alla VI^a categoria di cui alle tabelle annesse al DPR 915/1978, da parte di **datori di lavoro privati**¹⁰ (**obbligati e non** ai sensi della L. 68/99) che, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa e pur avendo presentato domanda di incentivo ex art. 13 all'INPS (a valere sul FND), hanno ricevuto il rigetto dell'istanza per incapienza del Fondo. L'ammontare dell'incentivo è maggiorato di ulteriori Euro **2.000,00** nel caso in cui l'assunzione sia rivolta a persone con disabilità di tipo sensoriale, nonché di eventuali e ulteriori Euro **1.000,00** qualora l'assunzione sia rivolta a persone ultracinquantenni in possesso dei requisiti di cui sopra.

L'incentivo è subordinato alle condizioni di ammissibilità previste dalla vigente normativa in materia ed alla permanenza del rapporto di lavoro, e la sua erogazione avverrà con formula rateale annuale, previa verifica della permanenza del rapporto di lavoro. In caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro non imputabile al datore di lavoro il contributo annuale spettante sarà proporzionato alla effettiva durata del rapporto di lavoro.

c) Euro **15.000,00** in caso di assunzione a tempo **indeterminato**, o trasformazione da contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, effettuata, a partire dalla data indicata negli avvisi pubblici, nei confronti di persone con disabilità iscritte negli Elenchi speciali di cui all'art. 8 della L. 68/99 e leggi speciali, con invalidità ***superiore al***

⁷ Per gli anni 2021-2023 le risorse finanziarie disponibili nel FND sono state le seguenti: Euro **77.455.197,00** per l'anno 2021 (DM 8 luglio 2021), Euro **76.220.440,00** per l'anno 2022 (DM 26 settembre 2022) ed Euro **77.663.393 77.455.197,00** per l'anno 2023 (DM 17 novembre 2023).

⁸ Considerato che l'autorizzazione alla fruizione dell'incentivo nazionale segue l'ordine cronologico di presentazione delle istanze (cfr. circ. INPS n. 99 del 13.06.2016, par. 1).

⁹ Come riportato nella IX^a, X^a e XI^a Relazione al Parlamento relativa al triennio 2016-2016, all'anno 2019 e al biennio 2020-2021 (cfr. Tab. 6 e Tab. 6.1), in Puglia hanno beneficiato dell'incentivo nazionale ex art. 13 le seguenti assunzioni effettuate negli anni 2016 (**137** assunzioni su 3.089 a livello nazionale) 2017 (**145** assunzioni su 2.998 a livello nazionale) 2018 (**36** assunzioni su 815 a livello nazionale) 2019 (63 assunzioni su 1.377 a livello nazionale), 2020 (**84** assunzioni su 1.709 a livello nazionale) e 2021 (**73** assunzioni su 1.562 a livello nazionale).

¹⁰ Rientrano tra i datori di lavoro privati ammessi al contributo anche gli Enti pubblici economici (EPE), tenuto conto che, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della L. 68/99, agli stessi si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro privati.

79% o con minorazioni ascritte dalla I^a alla III^a categoria di cui alle tabelle annesse al DPR 915/1978, ovvero con **disabilità psichica/intellettiva a patologia prevalente**, da parte di datori di lavoro privati (obbligati e non ai sensi della L. 68/99) che, pur avendo presentato domanda di incentivo ex art. 13 all'INPS (a valere sul FND), hanno ricevuto il rigetto dell'istanza per incapienza del Fondo. L'ammontare dell'incentivo è maggiorato di ulteriori Euro **2.000,00** nel caso in cui l'assunzione sia rivolta a persone con **disabilità di tipo psichico/intellettivo** in possesso dei requisiti per l'iscrizione nelle Liste di cui alla L. 68/99 e leggi speciali, nonché di ulteriori Euro **1.000,00** qualora l'assunzione sia rivolta a persone ultracinquantenni in possesso dei requisiti di cui sopra.

L'incentivo di cui alla lett. c) è dovuto, proporzionalmente alla durata del contratto, anche in caso di assunzione a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi rivolta a persone con **disabilità di tipo psichico/intellettivo** in possesso dei requisiti per l'iscrizione nelle Liste di cui alla L. 68/99 e leggi speciali.

L'incentivo è subordinato alle condizioni di ammissibilità previste dalla vigente normativa in materia ed alla permanenza del rapporto di lavoro, e la sua erogazione avverrà con formula rateale annuale, previa verifica della permanenza del rapporto di lavoro. In caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro non imputabile al datore di lavoro il contributo annuale spettante sarà proporzionato alla effettiva durata del rapporto di lavoro.

Sulla base dell'elevato numero di iscritti negli elenchi del Collocamento mirato disabili e del consistente numero di rapporti di lavoro a tempo indeterminato (compreso l'apprendistato) instaurati nel corso del 2023 e nel primo semestre 2024 (Tab. 3 e 3.1), seppur senza possibilità di individuare la quota parte dei rapporti di lavoro instaurati presso datori di lavoro pubblici (che, comunque, non potrebbero accedere agli incentivi nazionali ed, eventualmente, regionali), pur in assenza del dato prospettico sul numero di domande di incentivo ex art. 13 che potrebbero essere rigettate per incapienza del FND nel corso del 2024, si ritiene opportuno stimare per gli incentivi di cui alla Sez. A.1, lett. b) e c) un impegno di risorse sul FRD di Max € **2.500.000,00**.

L'incentivo di cui alla Sez. A.1, lett. b) e c) verrà riconosciuto nei limiti delle risorse stanziare per l'intervento.

In caso di assunzione con orario part-time o di variazione dell'orario di lavoro nel corso della durata massima (di 36 mesi) dell'incentivo, purché di durata pari ad almeno il limite minimo previsto dai CCNL (ed in ogni caso con orario non inferiore a 15 ore/sett.), l'incentivo di cui alle precedenti lett. da a) a c) è riproporzionato in funzione della riduzione oraria.

Per le condizioni necessarie per l'ammissibilità agli incentivi regionali all'assunzione di cui sopra si rinvia alle condizioni generali già previste dalla legislazione nazionale vigente e, inoltre

- ✓ devono avere ad oggetto rapporti di lavoro che si svolgono nel territorio regionale con riguardo alla sede operativa dell'azienda, indipendentemente dalla ubicazione della sede legale;
- ✓ qualora effettuate da ditte individuali o da esercenti le libere professioni in forma individuale, non riguardare il coniuge, i parenti o gli affini entro il secondo grado del datore di lavoro.

Presupposto per il riconoscimento e l'erogazione degli incentivi all'assunzione delle persone con disabilità è il rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato di cui all'art. 33 e dal Capo I del Reg. CE 651/2014, nonché dei principi per la fruizione dei benefici contributivi e normativi di cui alla Legge 296/2006 art. 1 commi 1175 e 1176, e, qualora trattasi di assunzione non obbligata ai sensi della L. 68/99, anche dei principi generali per la fruizione delle agevolazioni di cui al D.lgs 150/2015 art. 31 (Cfr circolare INPS 99/2016).

La richiesta di agevolazione può essere presentata da un qualsiasi datore di lavoro privato, anche non imprenditore.

Non sono ammissibili a incentivo le assunzioni dei lavoratori con disabilità avvenute con contratto di lavoro intermittente, ovvero nell'ambito del lavoro domestico.

Sono inoltre ammissibili le assunzioni di lavoratori, soci e non, appartenenti alle categorie di cui alle predette lettere, effettuate dalle cooperative sociali di tipo b), anche in forza ed in esecuzione di una convenzione ex art. 14 del D.Lgs 276/2003 alla cui specifica disciplina si rimanda. In tal caso, il valore della commessa, nella sua determinazione, dovrà tenere conto di tale incentivo.

L'incentivo di cui alle precedenti lett. b) e c) ha carattere sperimentale e sarà sottoposto a valutazione e verifica degli esiti da parte del gruppo di lavoro previsto dal presente programma al fine di giungere ad una razionalizzazione della misura in sede di approvazione del prossimo programma degli interventi in tema di collocamento mirato.

A.2 – Incentivi per la realizzazione di tirocini extracurricolari promossi dai CPI/UCMPcD.

I datori di lavoro possono adempiere agli obblighi della Legge n. 68/99 anche utilizzando lo strumento del tirocinio extracurricolare finalizzato all'inserimento lavorativo¹¹, purché lo stesso sia stato promosso dal Centro per l'impiego/UCMPcD e riguardi persone iscritte nelle Liste speciali di cui all'art. 8 della L. 68/99.

L'intervento è rivolto sia a datori di lavoro privati con obbligo di assunzione ex lege 68/99 (ed in tal caso vi è l'obbligo della preventiva sottoscrizione della Convenzione ex art. 11 L. 68/99, con relativo obbligo di trasformazione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato della durata di almeno sei mesi) sia ai datori di lavoro NON obbligati.

Attraverso tale strumento il datore di lavoro può sperimentare le capacità della persona con disabilità e verificare l'idoneità del soggetto a svolgere i compiti assegnati. Per i soli tirocini attivati presso datori di lavoro privati (compresi gli EPE) è previsto che gli stessi si facciano carico unicamente degli oneri assicurativi, della formazione prevista per legge e (qualora richiesta) della sorveglianza sanitaria, mentre il costo dell'indennità di partecipazione sarà a carico del Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità.

Le esperienze di tirocinio potranno prevedere una durata non inferiore a due mesi e non superiore a sei mesi.

Il contributo ammissibile a valere sulle risorse del FRD è limitato al riconoscimento dell'indennità mensile di partecipazione (qualora dovuta) erogata al tirocinante, con importo massimo mensile di Euro **600,00 euro**, fino ad un massimo di euro **3.600,00**.

In aggiunta al sostegno per la realizzazione di tirocini extracurricolari di cui sopra è dovuto, inoltre, uno dei seguenti contributi regionali per l'attività di tutoraggio svolta dal soggetto ospitante pari a:

- a) Euro **150,00** mensili, fino ad un massimo di sei mensilità, qualora il tirocinio extracurricolare di inserimento lavorativo sia attivato a favore di una persona iscritta nelle Liste speciali di cui all'art. 8 della L. 68/99 con invalidità compresa tra il **67%** e il **79%** o con minorazioni ascritte dalla IV^a alla VI^a categoria di cui alle tabelle annesse al DPR 915/1978);
- b) Euro **250,00** mensili, fino ad un massimo di sei mensilità, qualora il tirocinio extracurricolare di inserimento lavorativo sia attivato a favore di una persona iscritta nelle Liste speciali di cui all'art. 8 della L. 68/99 con invalidità **superiore al 79%** o con

¹¹ Così come specificato nelle Linee guida nazionali sottoscritte in Conferenza Stato, Regioni e Province autonome del 22 gennaio 2015 (par. 4), per le particolari caratteristiche e la natura del tirocinio di inclusione sociale e di riabilitazione, la sua attivazione, qualora destinata a soggetti disabili di cui alla Legge 68/99, non concorre a determinare la copertura della quota di riserva, ai sensi dell'art. 3 della stessa Legge n. 68/99 e, conseguentemente, non può essere inserito tra le modalità di assolvimento dell'obbligo indicate nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 11 della Legge n. 68/99.

minorazioni ascritte dalla I^a alla III^a categoria di cui alle tabelle annesse al DPR 915/1978, ovvero con **disabilità psichica/intellettiva a patologia prevalente**.

Sono esclusi dall'intervento i tirocini per i quali il datore di lavoro riceve altre forme di finanziamento.

In caso di trasformazione del tirocinio in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in presenza dei requisiti previsti, trovano applicazione gli incentivi all'assunzione di cui all'art. 13 della L. 68/99, ovvero gli incentivi regionali di cui al punto 1, lett. a), b) e c).

Dall'analisi dei dati Unilav risulta che nell'anno 2023 sono stati attivati sul territorio regionale pugliese n. 305 tirocini extracurricolari a favore di persone con disabilità (Tab. 5) (179 nel primo semestre 2024). Sulla base di tali dati, si ritiene opportuno stimare per l'intervento di cui alla Sez. A.2, compreso quello sub lett. a) e b), un impegno di risorse sul FRD di **Max € 2.500.000,00**.

Il contributo di cui alla Sez. A.2, compreso quello sub lett. a) e b), verrà riconosciuto nei limiti delle risorse stanziare per l'intervento.

Sezione B

CONTRIBUTI PER L'ADATTAMENTO DEL POSTO DI LAVORO, L'INTRODUZIONE DI TECNOLOGIE DI TELELAVORO E LA RIMOZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE

Come previsto all'art. 14, comma 4, lett. b) della Legge n. 68/99, con il Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità si riconoscono ai datori di lavoro dei contributi a rimborso delle spese sostenute, a fronte dell'adozione degli "accomodamenti ragionevoli" realizzati per consentire al lavoratore disabile con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% assunto con contratto a tempo indeterminato lo svolgimento, in modo produttivo, della prestazione lavorativa.

La Legge 68/99, modificata dal D.Lgs 151/2015, ha introdotto l'accomodamento ragionevole come una delle misure obbligatorie a cui destinare gli interventi del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, che risponde alle specifiche esigenze del lavoratore con disabilità.

Già l'art. 3, comma bis, del D.Lgs 216/2003 aveva introdotto l'obbligo generale per i datori di lavoro, pubblici e privati, di garantire l'accomodamento ragionevole alle postazioni di lavoro: "Al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, nei luoghi di lavoro, per garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori. (...)".

Per accomodamento ragionevole, come definito all'art. 2, comma 4, della Convenzione ONU del 13 dicembre 2006¹², si intendono: "le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali".

Sono ritenute ammissibili le spese sostenute:

¹² Cfr altresì Dlgs. 62/2024, che all'art. 17, mediante l'inserimento dell'art. 5bis alla L. 104/1992, definisce l'accomodamento ragionevole come le "misure e gli adattamenti necessari, pertinenti, appropriati e adeguati, che non impongono un onere sproporzionato o eccessivo al soggetto obbligato, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'effettivo e tempestivo esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali".

1. per adattamento delle postazioni di lavoro alle capacità del lavoratore, così da rendere ininfluente, o meno rilevante, l'invalidità della persona;
2. per la rimozione delle barriere architettoniche che non consentono un accesso agevole al luogo di lavoro o limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa della persona;
3. per l'apprestamento di tecnologie che, applicate alla disabilità, potranno compensare la ridotta capacità lavorativa, consentendo alla persona con disabilità lo svolgimento dei propri compiti e l'esercizio delle mansioni;
4. per riqualificazione professionale o aggiornamento delle competenze lavorative della persona con disabilità alle esigenze tecnico-organizzative e produttive richieste dal datore di lavoro.

Non è ammesso a contributo il datore di lavoro domestico, come pure la spesa sostenuta per lavoratore assunto con contratto di lavoro intermittente.

Il contributo è riconosciuto solo a spesa sostenuta e viene erogato nel rispetto e ai sensi dell'art. 34 del REG(UE) n. 651/2014.

Le spese di adattamento possono anche essere dirette all'acquisto della strumentazione necessaria per lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità telelavoro o in *smart-working*.

La spesa deve risultare direttamente finalizzata ad agevolare lo svolgimento della prestazione lavorativa compatibile con la condizione psicofisica e produttiva della persona disabile.

Sono finanziabili tutte le spese, sostenute dal datore di lavoro, direttamente riferibili alla prestazione del dipendente subordinato con disabilità e se la stessa non sarebbe stata assunta se il lavoratore non fosse una persona con disabilità.

Il datore di lavoro può presentare richiesta di rimborso per aver sostenuto la spesa sia nella fase di inserimento al lavoro sia per il mantenimento del rapporto di lavoro già in organico del datore di lavoro richiedente. La spesa per il mantenimento può essere stata assunta a seguito di invalidità in costanza di rapporto di lavoro oppure per aggravamento della condizione di invalidità del lavoratore e, di conseguenza, il datore di lavoro deve adibire la persona a mansioni diverse da quelle precedentemente svolte.

La spesa può giustificarsi anche con ragioni tecnico-organizzative o produttive: il datore di lavoro ha assunto delle scelte imprenditoriali che implicano una modifica produttiva che comporta la soppressione dei compiti precedentemente assegnati alla persona con disabilità e l'assegnazione a nuovi compiti dello stesso lavoratore. Per questi casi sono ammissibili sia le spese per l'acquisto di strumentazione, soluzioni tecnologiche, per compensare la ridotta capacità lavorativa della persona con disabilità, sia gli interventi formativi di riqualificazione professionale (di cui al punto B.5) per far acquisire nuove competenze.

Il riconoscimento del contributo deve avvenire nel rispetto della disciplina degli aiuti di Stato e nel rispetto dei principi generali per la fruizione degli incentivi di cui all'art. 1, comma 1175 della L. 296/2006 e art. 31 del D.lgs 150/2015.

Nel caso il singolo intervento strutturale sia finalizzato a consentire o agevolare la prestazione lavorativa di più persone con disabilità il limite di spesa massimo è raddoppiato.

B.1 Contributo per l'adeguamento del posto di lavoro in azienda.

Sono concessi incentivi finalizzati a consentire gli "accomodamenti ragionevoli" mediante la realizzazione o l'adeguamento del posto di lavoro a favore del lavoratore con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, assunto con contratto a tempo indeterminato a partire dalla data indicata negli avvisi pubblici, che permettano il pieno svolgimento di compiti propri della mansione affidata.

Sono ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse del FRD le spese sostenute per:

- a) acquisto di macchinari, attrezzature, mobili e elementi di arredo, macchine per ufficio e programmi informatici;
- b) realizzazione di opere e lavori finalizzati all'adeguamento del posto di lavoro;
- c) acquisto di apparecchiature e/o ausili, di qualsiasi natura.

Ogni intervento di realizzazione o adeguamento del posto di lavoro deve essere giustificato dalle specifiche esigenze legate alla disabilità del lavoratore interessato, desumibili dalla visita di accertamento ai sensi della legge 68/1999 e a seguito di valutazione del competente Comitato tecnico di cui all'art. 8, comma 1-bis L. 68/99.

L'ammontare massimo del contributo è pari ad **euro 5.000,00** fino al 80% delle spese sostenute, a condizione che l'assunzione del disabile sia a tempo indeterminato. Qualora gli interventi riguardino lavoratori disabili assunti a tempo determinato, il rimborso è concesso alla condizione che il contratto sia trasformato a tempo indeterminato.

Come previsto dall'art. 8 della L. 113/1985, nel caso di adeguamento dei centralini a favore dei lavoratori non vedenti il contributo riguarda tutte le spese sostenute dal datore di lavoro interessato.

Tale contributo per adeguamento/trasformazione del posto di lavoro è garantito a condizione che non siano stati erogati da parte di altri soggetti contributi per il medesimo intervento.

Il contributo, inoltre, potrà essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno dovuto affrontare delle spese per l'adeguamento dei posti di lavoro di persone che si sono invalidate in costanza di rapporto di lavoro o di persone con disabilità, la cui condizione di salute si sia aggravata, al fine di evitare un loro licenziamento e consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa.

In assenza di interventi precedenti e di specifici indicatori, l'elevato numero di iscritti nelle Liste di collocamento mirato e il consistente numero di rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurati nel corso del 2023 e del primo semestre 2024, induce a stimare un impegno di risorse del FRD per il contributo di cui alla sez. B.1 di **Max € 300.000,00**.

Il contributo di cui al punto 1, Sez. B, verrà riconosciuto nei limiti delle risorse stanziare per l'intervento.

B.2 Contributo per la rimozione delle barriere architettoniche e di diversa natura presenti in azienda.

Sono concessi contributi per il rimborso delle spese sostenute per la realizzazione di interventi che prevedono la rimozione delle barriere architettoniche e di diversa natura a favore di un lavoratore con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% assunto con contratto a tempo indeterminato.

Sono ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse del FRD le spese sostenute per:

- a) rimozione delle barriere architettoniche che, in qualsiasi modo, possono impedire o pregiudicare l'inserimento lavorativo della persona con disabilità che si concretizzano in lavori di ristrutturazione e trasformazione dei locali e, in genere, delle strutture e degli ambienti di lavoro;
- b) rimozione delle barriere di diversa natura quali a titolo esemplificativo e non esaustivo l'applicazione di segnaletiche visive, tattili e acustiche e ogni altro accomodamento ragionevole che permetta la piena partecipazione su un piano di parità ed eguaglianza con gli altri dipendenti.

Ogni intervento di rimozione di barriera architettonica e di diversa natura deve essere giustificato dalle specifiche esigenze legate alla disabilità del lavoratore interessato, desumibili dalla visita di accertamento effettuata ai sensi della legge 68/1999 e a seguito di valutazione del competente Comitato tecnico all'art. 8, comma 1-bis L. 68/99.

L'ammontare massimo del contributo è pari ad **euro 10.000,00** fino all'80% delle spese sostenute, a condizione che l'assunzione del disabile sia a tempo indeterminato. Qualora gli interventi riguardino lavoratori disabili assunti a tempo determinato, il rimborso è concesso alla condizione che il contratto sia trasformato a tempo indeterminato.

In assenza di interventi precedenti e di specifici indicatori, l'elevato numero di iscritti nelle Liste di collocamento mirato e il consistente numero di rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurati nel corso del 2023 e del primo semestre 2024, induce a stimare un impegno di risorse del FRD per il contributo di cui alla Sez. B.2 di **Max € 1.000.000,00**.

Il contributo di cui al punto 2, Sez. B, verrà riconosciuto nei limiti delle risorse stanziare per l'intervento.

B.3 Contributo per lo sviluppo e/o adeguamento di forme concordate di telelavoro.

Sono concessi incentivi per gli interventi diretti alla rielaborazione delle modalità lavorative per renderle adeguate a forme concordate di telelavoro attraverso l'introduzione di tecnologie informatiche e di comunicazione a distanza mediante la creazione di postazioni di telelavoro, adeguate alle effettive abilità e capacità del lavoratore con disabilità, che permettano il pieno svolgimento dei compiti propri della mansione allo stesso affidata.

L'ammontare massimo del contributo è pari ad **euro 5.000,00**, a condizione che l'assunzione del disabile sia a tempo indeterminato. In caso di contratti a tempo determinato già in essere, il rimborso è concesso alla condizione che il contratto sia trasformato a tempo indeterminato.

Sono ammissibili le spese sostenute per:

- a) acquisto di macchinari, attrezzature, mobili ed elementi di arredo, macchine per ufficio e programmi informatici, installazione di adeguata connessione ad internet e formazione specifica esclusi dagli interventi precedenti, finalizzati allo svolgimento delle attività in telelavoro;
- b) acquisto di apparecchiature o ausili, di qualsiasi natura giustificati dalle specifiche esigenze legate alla disabilità del lavoratore interessato, desumibili dalla visita di accertamento effettuata ai sensi della legge 68/1999 e a seguito di valutazione del competente Comitato tecnico di cui all'art. 8, comma 1-bis, L. 68/99, finalizzati allo svolgimento delle attività in telelavoro ed esclusi dagli interventi precedenti.

In assenza di interventi precedenti e di specifici indicatori, l'elevato numero di iscritti nelle Liste di collocamento mirato e il numero di rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurati nel corso del 2023 e del primo semestre 2024, induce a stimare un impegno di risorse del FRD per il contributo di cui alla Sez. B.3 di **Max € 300.000,00**

Il contributo di cui al punto 3, Sez. B, verrà riconosciuto nei limiti delle risorse stanziare per l'intervento.

B.4 Contributo per l'istituzione e la formazione del responsabile dell'inserimento lavorativo.

Il Decreto Ministeriale 11 marzo 2022, n. 43, pone una particolare enfasi sulla figura del responsabile dell'inserimento lavorativo, riconoscendogli il compito di effettuare importanti azioni che favoriscano l'inserimento al lavoro e il mantenimento del rapporto di lavoro. Questa figura - già prevista dall'art. 14, quarto comma, lettera b) della legge n. 68/99 e richiamata nell'ambito della definizione delle linee guida per il collocamento mirato previste all'art. 1, comma 1, del D.lgs. n. 151/2015 - riveste un ruolo fondamentale per favorire i

processi necessari all'occupazione delle persone con disabilità e per rafforzare i percorsi di inclusione lavorativa e sociale.

Il responsabile della gestione dell'inserimento lavorativo di persone con disabilità (*disability manager*) di norma è incardinato nella struttura aziendale preposta alla gestione delle risorse umane, ma deve operare in stretto contatto con il Responsabile della sicurezza e con il medico aziendale, nonché con il responsabile dello stabilimento e dell'organizzazione del lavoro. Il responsabile dell'inserimento lavorativo deve aver acquisito competenze in varie materie e sapersi fare assistere da specialisti/consulenti esterni.

Al fine di favorire la diffusione della cultura del *disability management* le competenti strutture regionali, in collaborazione con ARPAL Puglia e con il coinvolgimento di esperti ed operatori del settore, si impegnano a organizzare periodici incontri informativo-formativi e di sensibilizzazione sul tema.

Inoltre, sempre al fine di favorire l'istituzione della suddetta figura all'interno dell'organizzazione aziendale, sono concessi contributi finalizzati alla formazione¹³ di un lavoratore, assunto con contratto a tempo indeterminato, a cui è stato affidato l'incarico di responsabile dell'inserimento lavorativo per un importo massimo complessivo di **Euro 3.000,00**.

Sono ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse del FRD i seguenti costi:

- a) costo salariale lordo relativo alle ore di formazione del lavoratore;
- b) quote di iscrizione e ulteriori spese sostenute dall'azienda strettamente connesse al percorso formativo, svolto da cooperative sociali di tipo b) di cui all'art. 4 dello schema di convenzione quadro ex art. 14 D.lgs. 276/2003, ovvero da Enti/strutture formative specializzate o liberi professionisti.

Il contributo di cui al punto 4, Sez. B, verrà riconosciuto nei limiti delle risorse stanziare per l'intervento pari a Max € 200.000,00

B.5 Contributo per interventi formativi di riqualificazione professionale

Al fine di conseguire una maggiore efficacia nel tasso di inserimento delle persone con disabilità e rispondere alle esigenze dell'impresa è concesso un contributo per la partecipazione a corsi di formazione finalizzati all'acquisizione e accrescimento di competenze tecnico-professionali coerenti con i fabbisogni formativi e professionali aziendali.

Al fine di orientare tale intervento, gli UCMPcD di ARPAL Puglia, dopo una approfondita analisi dei profili professionali maggiormente richiesti dalle aziende in obbligo, si impegnano a rendere disponibile un dettagliato report sui fabbisogni formativi e professionali maggiormente ricercati dalle aziende con obbligo occupazionale di cui alla L. 68/99.

L'intervento formativo non potrà essere di tipo generalista e dovrà essere finalizzato ad adeguare le competenze delle persone/lavoratori con disabilità ai fabbisogni professionali espressi dalle aziende in fase di inserimento ovvero per il mantenimento del rapporto di lavoro (es. qualora il lavoratore con disabilità viene adibito a svolgere compiti diversi da quelli precedentemente esercitati in via ordinaria, oppure quando il lavoratore disabile, pur continuando a svolgere i compiti assegnati, deve farlo con utilizzo di nuove apparecchiature).

¹³ A titolo esemplificativo il percorso formativo dovrebbe avere a riferimento i seguenti ambiti: a) conoscenza della normativa in materia di disabilità e lavoro, di pari opportunità e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; b) conoscenza delle procedure dell'inserimento lavorativo delle persone con disabilità e dell'applicazione di politiche di inclusione; c) conoscenza dei servizi del lavoro con particolare riferimento al collocamento mirato, dei servizi sociali e sanitari territoriali e dell'attività del terzo settore; d) competenze trasversali per la gestione delle risorse umane nelle diversità; e) conoscenza dei sistemi di classificazione del funzionamento, della disabilità e della salute e progettazione personalizzata; f) organizzazione aziendale e accomodamenti ragionevoli.

La formazione finanziata dovrà permettere alla persona/lavoratore con disabilità di acquisire, aggiornare e incrementare le competenze tecnico-professionali attraverso percorsi modulari e personalizzabili, e potrà avvenire mediante:

- a) la partecipazione a corsi professionali;
- b) la realizzazione di progetti formativi svolti da un ente accreditato alla formazione;
- c) la realizzazione di progetti formativi realizzati con l'assistenza di personale interno.

In assenza di specifici indicatori l'impegno di risorse del FRD per il predetto contributo di cui al punto 5, Sez. B, è di **Max € 1.800.000,00**, e verrà riconosciuto nei limiti delle risorse stanziare per l'intervento.

Sezione C

INTERVENTI SPECIFICI DI SUPPORTO MIRATO PER L'INSERIMENTO E L'INTEGRAZIONE LAVORATIVA DELLE PERSONE CON DISABILITA' DI TIPO INTELLETTIVO/PSICHICO.

Al fine di rendere più incisivi ed efficaci gli strumenti finalizzati all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, con particolare attenzione alle persone con disabilità di tipo psichico e relazionale, all'interno dello stesso Piano si intendono inoltre inserire degli specifici interventi di supporto mirati finalizzati a favorire una maggiore integrazione e inserimento lavorativo delle persone con disabilità di tipo intellettuale e psichico che, tra le diverse categorie di invalidi civili, presentano la più bassa percentuale di inserimento, nonostante gli incentivi all'assunzione previsti dalla legislazione nazionale¹⁴.

Con riferimento alla specifica disabilità di tipo psichico¹⁵, la stessa Legge 68/99, consapevole della necessità di individuare degli specifici percorsi "*personalizzati e qualificati*" per favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle suddette persone con disabilità, all'art. 9, comma 4, prevede espressamente che **«I disabili psichici vengono avviati su richiesta nominativa mediante le convenzioni di cui all'articolo 11»**, escludendoli anche dagli avviamenti numerici ex art. 7, commi 1bis e 2.

In tal modo, pertanto, l'unica modalità di assunzione consentita è rappresentata dalla scelta nominativa da parte del datore di lavoro.

Tale scelta nominativa, inoltre, qualora risulti finalizzata all'assolvimento dell'obbligo occupazionale di cui all'art. 3 della L. 68/199, deve avvenire nell'ambito delle Convenzioni ex art. 11, comma 4, sottoscritte dai competenti Servizi pubblici per l'inserimento mirato disabili, con l'eventuale supporto di soggetti qualificati (**c.d. Disability Supported Employment o Disability Job Coach**) nell'inclusione e inserimento lavorativo delle persone

¹⁴ Come sopra riportato, in caso di assunzione di persona con disabilità di tipo psichico a patologia prevalente, indipendentemente dalla % di invalidità, l'art. 13 prevede un incentivo pari al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 60 mesi (anziché di 36 mesi) in caso di assunzione a tempo indeterminato, ovvero anche in caso di assunzione a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi.

¹⁵ Disabilità di natura psichica che deve essere confermata da parte del competente Comitato tecnico di cui all'art. 8, comma 1bis.

con disabilità che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.

Tale modalità esclusiva di inserimento (giustificata dalla necessità di utilizzare uno specifico percorso “*personalizzato e qualificato*” di integrazione e inserimento lavorativo) in assenza di specifiche iniziative intraprese da parte dei servizi pubblici (di inserimento e/o di inclusione) che hanno in carico le persone con disabilità di tipo psichico, finisce per lasciare la scelta all’autonoma decisione del datore di lavoro che, di fatto, eccetto in pochissimi casi, anche in considerazione delle maggiori difficoltà legate all’inserimento senza specifici interventi di supporto mirato, finisce inevitabilmente per penalizzare notevolmente l’inserimento delle persone con disabilità di tipo intellettuale/psichico.

Inoltre, uno schema così strutturato (di percorso protetto, personalizzato e qualificato) presuppone e richiede la presenza di **personale professionalmente qualificato (c.d. Disability Job Coach)**, spesso non presente nei Servizi per il Collocamento Mirato delle Persone con Disabilità. Per questo motivo si rende necessaria la costituzione, anche nell’ambito dei suddetti UCMPcD, di equipe specializzate capaci di costruire e gestire dei percorsi personalizzati da proporre alle aziende interessate.

Tra gli specifici strumenti di supporto personalizzati e qualificati finalizzati all’inserimento delle persone con disabilità di tipo intellettuale/psichico attualmente disponibili ritroviamo:

1. Le Convenzioni di integrazione lavorativa ex art. 11, comma 4, L. 68/99 specificatamente previste per le categorie di disabilità con maggiore difficoltà di inserimento (disabili psichici). Sulla base dei dati disponibili, attualmente le suddette Convenzioni risultano inutilizzate dagli UCMPcD, sia a causa della assenza di uno specifico modello regionale¹⁶, sia, soprattutto, a causa della assenza di specifiche professionalità nell’ambito dei servizi pubblici di inserimento mirato;
2. Le Convenzioni ex art. 12bis della L. 68/99 e/o art. 14 D.lgs. 276/2003 tramite commesse conferite alle cooperative sociali di tipo b. Nonostante la sottoscrizione dell’Accordo quadro e l’approvazione dello specifico modello di Convenzione trilaterale (UCMPcD, azienda obbligata che conferisce commesse e cooperativa sociale che acquisisce commesse ed assume disabile) avvenuta con DGR 6 marzo 2023, n. 243 - frutto dell’intenso lavoro di condivisione con le Parti effettuato nel corso degli incontri svolti a febbraio 2023 - ad oggi lo strumento risulta del tutto inutilizzato sul territorio regionale pugliese.

Nell’ambito delle iniziative finalizzate a qualificare e/o riqualificare delle specifiche figure professionali specializzate nella creazione di percorsi integrati di inclusione e inserimento in un contesto lavorativo delle persone con disabilità di tipo psichico si propone l’utilizzo delle risorse del FRD per la concessione di un :

➤ **C.1 - Contributo per favorire lo sviluppo e la formazione dello specifico profilo professionale del "JOB coach per l'inclusione lavorativa dei soggetti con disabilità di tipo psichico" specializzato nell'ambito dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa delle persone con disabilità di tipo psichico.**

Sono concessi contributi finalizzati ad incentivare la formazione di figure professionali specializzate nell’ambito della gestione dell’inserimento ed integrazione lavorativa dei disabili di tipo psichico/intellettuale, da realizzare mediante la programmazione di un corso di formazione finalizzato alla certificazione di competenze per il profilo professionale di "JOB

¹⁶ Nell’ambito dell’attività di aggiornamento delle Linee guida operative sul Collocamento mirato dei disabili e di adeguamento alle indicazioni contenute nelle Linee guida nazionali approvate con Decreto Ministeriale del 11 marzo 2022, n. 43, si procederà altresì all’aggiornamento della modulistica in uso agli UCMD ed alla approvazione di uno specifico modello di Convenzione di integrazione lavorativa ex art. 11, comma 4, e art. 12 bis.

coach per l'inclusione lavorativa dei soggetti con disabilità di tipo psichico", anche attraverso la eventuale creazione di uno specifico Albo/Elenco regionale.

Sono ritenuti ammissibili a finanziamento sulle risorse del FRD i costi relativi alle quote di iscrizione ai percorsi formativi e le eventuali ulteriori spese sostenute per la partecipazione al percorso formativo fino ad un importo massimo complessivo di **€uro 3.000,00**.

In assenza di interventi precedenti e di specifici indicatori si ritiene opportuno stimare un impegno di risorse del FRD per il contributo in oggetto di **Max € 100.000,00**.

Il contributo di cui sopra verrà riconosciuto nei limiti delle risorse stanziare per l'intervento.

➤ **C.2 - Contributo per il sostegno alla realizzazione di Tirocini formativi di Inclusione sociale, riabilitazione e autonomia personale proposti da parte dei competenti servizi ASL.**

In via sperimentale, attraverso le risorse del Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità, si intendono sostenere anche i percorsi di tirocinio di inclusione e integrazione socio-lavorativa - non validi ai fini dell'adempimento agli obblighi occupazionali della Legge n. 68/99 - rivolti alle persone con disabilità prese in carico dai servizi sanitari competenti, proposti dai DSM o dai SIL delle ASL e svolti presso aziende private o Enti pubblici aventi sede sul territorio regionale.

Il contributo riconosciuto per un massimo di **€uro 3.600,00**, copre la quota di indennità di partecipazione effettivamente erogata (qualora dovuta), le spese assicurative e per la formazione obbligatoria in materia di sicurezza. Il rimborso è riconosciuto al soggetto che assume l'onere di sostenere i costi del tirocinio.

Tali tirocini sono avviati nell'ambito della disciplina regionale in materia e delle specifiche deroghe in essa contenute, nonché delle indicazioni contenute nelle Linee guida nazionali del 22 gennaio 2015.

In assenza di interventi precedenti e di specifici indicatori si ritiene opportuno stimare un impegno di risorse del FRD per il contributo in oggetto di **Max € 300.000,00**.

Il contributo di cui sopra verrà riconosciuto nei limiti delle risorse stanziare per l'intervento.

Tale intervento ha carattere sperimentale e temporaneo e sarà sottoposto a valutazione e verifica degli esiti da parte del gruppo di lavoro previsto dal presente programma al fine di giungere ad una razionalizzazione della misura in sede di approvazione del prossimo programma degli interventi in tema di collocamento mirato.

➤ **C.3 - Contributo per realizzazione di progetti sperimentali di inclusione socio-lavorativa.**

Progetti sperimentali di inclusione socio-lavorativa tesi a valorizzare la disabilità come elemento di eccellenza e successo per l'impresa, anche al fine di elaborare modelli organizzativi in cui il collocamento mirato venga percepito come utile allo stesso equilibrio economico della stessa.

In attuazione di quanto previsto dalla Legge regionale 29 giugno 2018, n. 29 "Norme in materia di politica regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro e per il contrasto al lavoro nero e al caporalato" e, in particolare, dall'art. 6, comma 2, lett. a) e art. 8, comma 1, lett. k) e n) - che attribuisce ai Centri per l'impiego e ad ARPAL Puglia le funzioni di gestione dei servizi relativi al collocamento mirato e all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, nonché l'attuazione dei progetti attribuiti dalla Regione in materia di politiche attive del lavoro e di interventi integrati rivolti a persone con disabilità in collaborazione con i servizi sociali dei Comuni e i DSM delle ASL - la realizzazione dei suddetti progetti sperimentali è delegata all'Agenzia regionale Politiche attive del Lavoro Arpal Puglia, ente tecnico operativo e strumentale che opera a supporto della Regione nell'ambito delle competenze assegnate all'Assessorato regionale al lavoro.

In assenza di specifici indicatori si ritiene opportuno stimare un impegno di risorse del FRD per il contributo in oggetto di **Max € 500.000,00**.

➤ **Specifici interventi da individuare nell'ambito di uno specifico Tavolo tecnico sulla DISABILITA' DI TIPO PSICHICO.**

Previa analisi e valutazione delle diverse esperienze regionali realizzate nell'ambito delle specifiche iniziative per l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità di tipo psichico - ivi compresa la sperimentazione dello strumento delle "Adozioni lavorative" già da tempo utilizzato in alcuni contesti regionali¹⁷ - si intende procedere alla sperimentazione di nuovi strumenti e buone pratiche già presenti sul panorama nazionale e internazionale.

Nell'ambito delle suddette sperimentazioni rientrano anche i percorsi di accompagnamento al lavoro personalizzato (c.d. *JOB coaching*) effettuati da parte di personale specializzato, finalizzati a garantire un supporto qualificato ad aziende e persone con disabilità di tipo psichico-intellettivo per l'inserimento-integrazione e/o il successivo mantenimento dell'occupazione.

MODALITÀ DI ATTUAZIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA

L'attuazione delle misure/interventi contenuti nel presente documento "**Programma regionale di interventi in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità anno 2024 -2025**"

avverrà, nel rispetto della normativa vigente e delle indicazioni contenute nello stesso Programma, mediante l'approvazione di appositi avvisi pubblici gestiti da parte della competente Sezione regionale Politiche e Mercato del Lavoro, nonché dall'Agenzia Arpal per le parti ad essa delegate. La competente Sezione regionale potrà avvalersi dell'Agenzia Arpal anche quale qualificato supporto tecnico-operativo per la gestione delle attività previste dal Programma regionale.

Gli avvisi pubblici che saranno emanati dovranno contenere l'indicazione degli obiettivi e i contenuti dell'azione regionale, i destinatari, le modalità di presentazione delle domande, i criteri di concessione e le modalità di erogazione, i requisiti previsti per l'ammissione a contributo e i casi di revoca, le priorità e i criteri di valutazione, i termini per l'utilizzo dei contributi assegnati, nonché le modalità di rendicontazione.

L'attuazione delle azioni previste nel programma saranno inoltre oggetto di monitoraggio e valutazione da parte di un apposito gruppo di lavoro che sarà costituito su iniziativa del Dipartimento Politiche del Lavoro e Formazione.

Il gruppo di lavoro sarà composto da:

- 1 componente individuato dal Dipartimento Politiche del Lavoro e Formazione;
- 1 componente individuato dalla Sezione Politiche e Mercato del Lavoro;
- 1 componente individuato dalla Sezione Formazione professionale;

¹⁷ Attraverso la sottoscrizione di un "Patto di adozione lavorativa a distanza".

- 1 componente individuato da Arpal Puglia.

Il gruppo di lavoro potrà inoltre essere integrato con operatori che direttamente si occupano di inserimento lavorativo di persone con disabilità ed esperti di politiche attive del lavoro e della disabilità.

Il gruppo avrà il compito di valutare l'efficacia delle misure, il parziale utilizzo delle risorse in alcune azioni, in particolare quelle per l'accomodamento ragionevole di cui alla Sezione B, proponendo l'opportunità di inserire alcune modifiche alle stesse oppure l'accantonamento in caso di risultati insoddisfacenti, nonché l'introduzione di nuove misure che possano realmente produrre nuova occupazione delle persone con disabilità prendendo in esame anche le buone pratiche presenti nel territorio nazionale e comunitario, verificando la possibile trasferibilità delle misure sul territorio regionale pugliese.

Il gruppo di lavoro si riunirà con cadenza almeno semestrale.

L'attività di monitoraggio sulla efficacia e realizzazione delle diverse azioni sarà oggetto di condivisione con il partenariato socio-economico e istituzionale, al fine di presidiare il raggiungimento degli obiettivi attesi e per eventualmente individuare azioni specifiche da attivare.

Pertanto, tutti gli interventi attuativi saranno oggetto di monitoraggio periodico, volto a misurare l'efficacia e l'effettivo raggiungimento degli obiettivi prefissati e potranno essere oggetto di parziale o totale ridefinizione e/o aggiustamento sia in termini di obiettivi e azioni specifiche sia in termini di risorse assegnate.

L'allocazione finanziaria prevista per ciascun intervento potrà essere rideterminata in funzione della effettiva realizzazione e della effettiva domanda e dei bisogni che saranno rilevati nel corso di attuazione del programma. Pertanto, qualora all'esito della realizzazione dei diversi interventi dovessero residuare e/o essere disponibili ulteriori risorse finanziarie a valere sul Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, saranno destinate a rafforzare gli interventi previsti, ivi inclusa la possibilità di valutare l'estensione degli incentivi regionali all'assunzione di cui alla Sezione A - lett. a), anche alle assunzioni a tempo determinato di lunga durata (almeno 12 mesi), anche in somministrazione¹⁸ (incentivi che attualmente l'art. 13, comma 1bis, L. 68/99 riserva alla sola categoria delle persone con disabilità di tipo psichico/intellettivo), qualora rivolte a categorie di persone con disabilità più grave (riduzione della capacità lavorativa compresa tra 67% e 79% o superiore al 79%) caratterizzate dai più bassi indici di occupabilità, ovvero a persone con disabilità di tipo psichico-intellettivo.

Nell'ambito delle iniziative promozionali e di confronto sulle misure ed azioni finalizzate all'inserimento mirato delle persone con disabilità e sui temi oggetto del presente programma, la Regione, in collaborazione con l'Agenzia regionale ARPAL Puglia, il partenariato economico-sociale e il Garante regionale dei Diritti delle persone con disabilità, si impegna a istituire, in aggiunta alla giornata nazionale sulla disabilità prevista il 3 dicembre, una **giornata regionale sulla disabilità** con la partecipazione di tutti gli stakeholder territoriali, come importante momento di confronto e condivisione dei risultati raggiunti in ambito territoriale e la presentazione di buone pratiche sull'inserimento e l'inclusione socio-lavorativa dei disabili.

Nell'ambito della suddetta giornata una sessione sarà dedicata anche alla presentazione dei risultati quantitativi e qualitativi conseguiti dall'attuazione del presente Programma.

¹⁸ In tal caso, così come previsto dall'art. 31, comma 1, lett. e) del D.lgs. 150/2015, i benefici economici legati all'assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all'utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime *de minimis*, il beneficio viene computato in capo all'utilizzatore.

- numero degli iscritti (dati stock) negli Elenchi speciali del Collocamento mirato di cui all'art. 8 della L. 68/99 alla data del 31.12.2022 e del 31.12.2023 (Tab. 2)
- numero nuove iscrizioni/re-iscrizioni (dati flusso) negli Elenchi speciali del Collocamento mirato di cui all'art. 8 della L. 68/99, anni 2022 e 2023 (Tab. 2.1);
- numero delle assunzioni a tempo indeterminato, anche tramite apprendistato, effettuate nell'anno 2023 da parte di datori di lavoro, pubblici e privati, nei confronti di persone con disabilità iscritti negli Elenchi speciali del Collocamento mirato di cui all'art. 8 della L. 68/99 (Tab. 3), con indicazione dell'ambito territoriale di competenza e delle fascia % di invalidità (Tab. 3.1);

(Tab. 2) - Numero persone con disabilità iscritte (dati stock) anni 2022 e 2023 per ambito territoriale (val. assoluti).

	ANNO 2022	ANNO 2023
BARI	25.149	18.561
BAT	9.022	9.457
BRINDISI	11.295	13.821
FOGGIA	9.330	8.494
LECCE	32.336	32.400
TARANTO	20.469	21.605
TOTALE COMPLESSIVO	107.601	104.338

Fonte: dati comunicati dagli UCMPcD in occasione del recente monitoraggio nazionale per la XIIª Relazione al Parlamento.

(Tab. n. 2.1) - Numero nuove iscrizioni/re iscrizioni persone con disabilità (dati flusso) anni 2022 e 2023 per ambito territoriale (val. assoluti).

	ANNO 2022	ANNO 2023
BARI	1.531	2.428
BAT	429	660
BRINDISI	1.418	1.472
FOGGIA	640	837
LECCE	1.524	1.619
TARANTO	675	1.135
TOTALE COMPLESSIVO	6.217	8.151

Fonte: dati comunicati dagli UCMPcD in occasione del recente monitoraggio nazionale per la XIIª Relazione al Parlamento.

(Tab. 3) Numero assunzioni a TEMPO INDETERMINATO effettuate sul territorio regionale a favore di persone con disabilità – ANNO 2023 e 2024 (primo semestre) - per ambito territoriale

AMBITO TERRITORIALE	ANNO 2023		2024 (1° SEMESTRE)	
	-----	di cui: APPRENDISTATO	-----	di cui: APPRENDISTATO
BARI	670	61	379	33
BAT	209	10	114	8
BRINDISI	280	13	134	11
FOGGIA	296	15	173	7
LECCE	548	23	266	21
TARANTO	258	16	131	18
TOTALE	2.261	138	1.197	98

Fonte: elaborazione dati UNILAV presenti su SIL regionale SINTESI

(Tab. 3.1) Numero assunzioni a TEMPO INDETERMINATO effettuate sul territorio regionale a favore di persone con disabilità – ANNO 2023 e 2024 (primo semestre) - per ambito territoriale e fascia % invalidità

AMBITO TERRITORIALE	ANNO 2023			ANNO 2024 (1° SEMESTRE)		
	PcD dal 46% al 66%	PcD dal 67% al 79%	PcD dal 80% al 100%	PcD dal 46% al 66%	PcD dal 67% al 79%	PcD dal 80% al 100%
BARI	343	182	145	208	76	95
BAT	108	63	38	77	22	15
BRINDISI	168	79	33	82	35	17
FOGGIA	164	88	44	97	46	30
LECCE	328	159	61	167	64	35
TARANTO	130	77	51	73	38	20
TOTALE	1.241	648	372	704	281	212

Fonte: elaborazione dati UNILAV presenti su SIL regionale SINTESI. I dati si riferiscono ai datori di lavoro obbligati e non ai sensi della L. 68/99, privati e pubblici (questi ultimi non possono accedere agli incentivi).

(Tab. 4) Numero assunzioni a tempo DETERMINATO effettuate sul territorio regionale a favore di persone con disabilità – ANNO 2023 e 2024 (1° semestre) - per ambito territoriale

AMBITO TERRITORIALE	ANNO 2023		ANNO 2024 (1° SEMESTRE)	
	-----	di cui: con durata SUPERIORE A 6 MESI*	-----	di cui: con durata SUPERIORE A 6 MESI*
BARI	2.593	673	1.444	311
BAT	955	190	562	83
BRINDISI	1.607	382	1.067	284
FOGGIA	1.704	448	1.001	269
LECCE	3.383	675	2.004	360
TARANTO	1.453	348	894	231
TOTALE	11.695¹⁹	2.716	6.971²⁰	1.538

Fonte: elaborazione dati UNILAV estratti dal SIL regionale SINTESI

(Tab. 4.1) Numero assunzioni a tempo DETERMINATO effettuate sul territorio regionale a favore di persone con disabilità – ANNO 2024 (primo semestre) - per ambito territoriale e % invalidità

AMBITO TERRITORIALE	ANNO 2023			ANNO 2024 (1° SEMESTRE)		
	PcD dal 46% al 66%	PcD dal 67% al 79%	PcD dal 80% al 100%	PcD dal 46% al 66%	PcD dal 67% al 79%	PcD dal 80% al 100%
BARI	1.235	719	639	721	386	337
BAT	509	276	170	236	198	128
BRINDISI	945	479	183	605	335	127
FOGGIA	996	500	208	597	281	123
LECCE	1.960	1.042	381	1.163	606	235
TARANTO	784	435	234	496	267	130
TOTALE	6.429	3.451	1.815	3.818	2.073	1.080

Fonte: elaborazione dati UNILAV presenti su SIL regionale SINTESI

(Tab. 5) Numero TIROCINI EXTRACURRICULARI attivati sul territorio regionale a favore di persone con disabilità – ANNO 2023 e 2024 (primo semestre) - per ambito territoriale e % invalidità

AMBITO TERRITORIALE	ANNO 2023				ANNO 2024 (1° SEMESTRE)			
		PcD dal 46% al 66%	PcD dal 67% al 79%	PcD dal 80% al 100%		PcD dal 46% al 66%	PcD dal 67% al 79%	PcD dal 80% al 100%
BARI	115	56	31	28	65	35	11	19
BAT	21	9	10	2	23	13	4	6
BRINDISI	29	13	9	7	14	8	4	2
FOGGIA	17	8	5	4	14	9	5	0
LECCE	79	34	27	18	39	18	10	11

* Le assunzioni a tempo determinato con durata superiore a 6 mesi possono essere computate nella quota d'obbligo (art. 4, comma 1).

¹⁹ di cui 2.889 con durata inferiore a 30 gg.

²⁰ di cui 1.560 con durata inferiore a 30 gg.

TARANTO	44	25	9	10	24	16	3	5
TOTALE	305	145	91	69	179	99	37	43

Fonte: elaborazione dati UNILAV presenti su SIL regionale SINTESI

Inoltre vengono riportati gli unici dati disponibili (dati pubblicati nella IX^a e X^a Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della L. 68/99 relativi al triennio 2016-2018, all'anno 2019 e al biennio 2020-2021) relativi all'andamento dell'incentivo all'assunzione ex art. art. 13, L. 68/99 dei lavoratori con disabilità concessi negli anni 2016 -2021 sulla base delle relazioni INPS (Tab. 6 e 6.1).

(Tab. 6) - Assunzioni di lavoratori con disabilità cui è stato riconosciuto l'incentivo di cui all'art. 13 della L. 68/1999. Anni 2016-2021 per Regione (val. assoluti)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
PIEMONTE	206	182	50	88	79	86
LOMBARDIA	726	688	181	325	380	362
LIGURIA	9	81	29	32	46	43
VENETO	332	362	91	167	174	165
FRIULI VENEZIA GIULIA	78	58	21	15	24	26
EMILIA ROMAGNA	312	235	77	129	141	118
TOSCANA	210	190	48	94	100	87
UMBRIA	50	34	11	28	41	39
MARCHE	90	116	28	45	49	46
LAZIO	272	274	33	132	247	222
MOLISE	11	19	4	6	6	6
PUGLIA	137	145	36	63	84	73
SARDEGNA	85	103	18	44	42	43
ABRUZZO	59	61	21	26	35	34
CAMPANIA	170	185	55	89	125	100
BASILICATA	35	22	1	13	15	16
CALABRIA	47	38	15	25	33	25
SICILIA	151	156	33	44	71	53
VALLE D'AOSTA	7	6	4	1	9	3
TRENTINO ALTO ADIGE	21	12	10	10	8	14
N.D.	6	31	49	1	-	-
TOTALE	3.089	2.998	815	1.377	1.709	1.562

Fonte: Istituto nazionale della previdenza sociale. Elaborazioni INAPP

(Tab. 6.1) - Assunzioni di lavoratori con disabilità per tipologia cui è stato riconosciuto l'incentivo di cui all'art. 13 della L. 68/1999 – Anni 2016-2021 (val. assoluti e %)

	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
		%		%		%		%		%		%
Lavoratori con disabilità intellettiva e psichica	767	24,83	757	25,25	186	22,82	322	23,38	389	22,76	353	22,60
- di cui a Tempo determinato	240	31,29	327	43,20	67	36,02	95	29,50	113	29,05	138	39,10
- di cui a Tempo indeterminato	527	68,71	430	56,80	119	63,98	227	70,50	276	70,95	215	60,90
Lavoratori con riduzione tra 67% e 79%	1.234	39,94	1.185	39,53	325	39,88	525	38,12	580	33,94	581	37,20
Lavoratori con riduzione superiore al 79%	1.088	35,22	1.056	35,22	304	37,30	530	38,49	740	43,30	628	40,20
Totale	3.089	-	2.998	-	815	-	1.377	-	1.709	-	1.562	-

Fonte: Istituto nazionale della previdenza sociale. Elaborazioni INAPP

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data:/...../..... n. protocollo

Rif. delibera G.R. deln.

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2024 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'amministrazione			0,00			0,00
MISSIONE	15	Politiche per il Lavoro e la Formazione Professionale				
Programma	3	Sostegno all'occupazione				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti			
			previsione di competenza	9.900.000,00 €		
			previsione di cassa	9.900.000,00 €		
MISSIONE	15	Politiche per il Lavoro e la Formazione Professionale				
Programma	3	Sostegno all'occupazione				
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti			
			previsione di competenza	1.600.000,00 €		
			previsione di cassa	1.600.000,00 €		
Totale Programma	3	Sostegno all'occupazione	residui presunti			
			previsione di competenza	11.500.000,00 €		
			previsione di cassa	11.500.000,00 €		
TOTALE MISSIONE	15	Politiche per il Lavoro e la Formazione Professionale	residui presunti			
			previsione di competenza	11.500.000,00 €		
			previsione di cassa	11.500.000,00 €		
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti				
Programma	1	Fondi di riserva				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti			
			previsione di competenza		11.500.000,00 €	
			previsione di cassa			
Totale Programma	1	Fondi di riserva	residui presunti			
			previsione di competenza		11.500.000,00 €	
			previsione di cassa			
TOTALE MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti	residui presunti			
			previsione di competenza		11.500.000,00 €	
			previsione di cassa			
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti			
			previsione di competenza	11.500.000,00 €	-	
			previsione di cassa	11.500.000,00 €	11.500.000,00 €	

Allegato E/1

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data:/...../..... n. protocollo

Rif. delibera G.R. deln.

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti		
previsione di competenza	11.500.000,00 €	11.500.000,00 €
previsione di cassa	11.500.000,00 €	11.500.000,00 €

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.



Giuseppe Lella
22.11.2024
07:54:17
CMT=00:00

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: / / n. protocollo

Rif. delibera G.R. del n.

ENTRATE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		
Utilizzo Avanzo d'amministrazione		11.500.000,00 €
TITOLO		
Tipologia	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	
TOTALE TITOLO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	11.500.000,00 €
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	11.500.000,00 €

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa



REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
LAV	DEL	2024	22	26.11.2024

FONDO REGIONALE OCCUPAZIONE DISABILI ART. 14 L. 68/1999 E ART. 48 L.R. 9/2000. APPROVAZIONE PROGRAMMA REGIONALE BIENNALE DI INTERVENTI DI COLLOCAMENTO MIRATO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ. ISTITUZIONE DI DUE NUOVI CAPITOLI DI SPESA, APPLICAZIONE QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE E VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2024 E PLURIENNALE 2024-2026 AI SENSI DEL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II.

Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO
LR 28/2001 art. 79 Comma 5

Responsabile del Procedimento

E.Q.-PAOLINO GUARINI

 **Paolino
Guarini**

Dirigente

DR. NICOLA PALADINO

